SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

137ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 12 LUGLIO 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI . ... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Norme di sostegno all'autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali e sulla precettazione nei casi di emergenza» **(317)**, d'iniziativa del senatore Giugni e di altri senatori;

«Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» **(735)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» **(783)**, d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici» **(957)**, d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori:

* POLLICE *(Misto-DP)* .... *Pag.* 4

* GIUGNI *(PSI)* 8

TARAMELLI *(PCI)* 10

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

* BOATO *(Fed. Eur. Ecol)* ..... *Pag.* 11
NIEDDU *(DC)* 12
PERRICONE *(PRI)* 16
PONTONE *(MSI-DN)* 18
FASSINO *(Misto-PLI)* 23
SARTORI *(DC)* 26
GUIZZI *(PSI)* 30
LAMA *(PCI)* 33

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 40
Annunzio di presentazione 40
Apposizione di nuove firme 41
Assegnazione ..... *Pag* 41
Nuova assegnazione 41
Presentazione di relazioni 42
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 42

GOVERNO

Trasmissione di documenti 42

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 43

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 7 luglio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Berlinguer, Cattanei, Cuminetti, D'Amelio, Dujany, Fabbri, Genovese, Riz, Ulianich.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bernardi, Bisso, Chimenti, Mariotti, Patriarca, Tagliamonte, Visca, Visconti, Visibelli, a Bruxelles, per attività della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della 8ª Commissione permanente; Pozzo e Pizzol, a Londra, per attività dell'Unione Interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

«Norme di sostegno all'autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali e sulla precettazione nei casi di emergenza» (317), d'iniziativa del senatore Giugni e di altri senatori;

«Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (735), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (783), d'iniziativa del senatore Gualtieri e di altri senatori;

«Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona.

Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici» (957), d'iniziativa del senatore Antoniazzi e di altri senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme di sostegno all'autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali e sulla precettazione nei casi di emergenza», d'iniziativa dei senatori Giugni, Fabbri, Scevarolli, Acquaviva, Cimino, Casoli, Agnelli Arduino, Castiglione e Bozzello Verole; «Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali», d'iniziativa dei senatori Mancino, Aliverti, Mazzola, Bausi, Beorchia, Butini, Colombo, Cortese, Fontana Elio, Giacovazzo, Guzzetti, Ianni, Patriarca, Ruffino, Zangara, Angeloni, Rosati e Lipari; «Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali», d'iniziativa dei senatori Gualtieri, Covi, Dipaola, Coletta, Perricone, Valiani e Visentini; «Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici», d'iniziativa dei senatori Antoniazzi, Maffioletti, Iannone, Vecchi, Taramelli, Franchi, Tossi Brutti, Vignola, Imbriaco, Senesi e Alberici.

È stata presentata una proposta di questione pregiudiziale dal senatore Pollice.

Ricordo che, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, dopo l'illustrazione da parte del proponente si svolgerà una discussione nella quale potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti. Sulla questione pregiudiziale si effettuerà quindi un'unica votazione che avrà luogo per alzata di mano.

Ha facoltà di parlare il senatore Pollice per illustrare la questione pregiudiziale.

* POLLICE. Signor Presidente, la pregiudiziale che Democrazia proletaria ha presentato è legata a questioni strettamente connesse con l'incostituzionalità del disegno di legge che state per esaminare. Noi diciamo – lo affermiamo con forza ed ora tenterò anche di motivarlo – che il disegno di legge contrasta con gli articoli 1, 39 e 40 della Costituzione. Esso contrasta non solo con questi articoli, ma anche con tutta la parte I della Costituzione.

Cercherò velocemente di articolare la mia affermazione. Con l'articolo 1 il disegno di legge al nostro esame pretende con una norma di legge di definire i beni costituzionalmente protetti e di stabilirne una gerarchia, collocandosi come «meta-norma» costituzionale al di sopra della Costituzione e collocando al gradino più basso di tale gerarchia il diritto di sciopero. Quindi tale articolo a nostro avviso contrasta con l'articolo 1 della Costituzione, che stabilisce la sovranità popolare, sancendo che l'attività legislativa deve essere esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione.

Dirò ancora di più: il disegno di legge in discussione, al primo comma dell'articolo 1, afferma che sono considerati costituzionalmente protetti alcuni beni, mentre al secondo comma afferma che sono considerati tali alcuni servizi. Si tratta di un elenco non esaustivo di servizi, per cui tale formulazione conferisce rango di servizi pubblici essenziali diretti a garantire beni costituzionalmente protetti ad attività neppure menzionate nella

Costituzione, arrivando così ad una definizione ostensiva per legge ordinaria dei beni costituzionalmente protetti, che sovverte la gerarchia delle fonti in quanto sopraordina la legge ordinaria alla Costituzione.

Da ciò discende una conseguenza ovvia: tutto questo contrasta con la parte I della Costituzione, in cui sono enunciati i beni costituzionalmente protetti.

Ancora: il disegno di legge in discussione prevede agli articoli 2 e 13 delle norme relative all'inclusione nei codici di autoregolamentazione dell'indicazione dei livelli minimi essenziali e delle misure atte a garantire tali livelli. Quindi tali articoli sono in contrasto con l'articolo 39 della Costituzione. Infatti sono lesivi della libertà sindacale dei lavoratori non iscritti ad organizzazioni sindacali o iscritti ad organizzazioni sindacali non firmatarie degli accordi sulla cui base sono definiti i livelli minimi di funzionamento dei servizi. La legge prevede che il datore di lavoro recepisca tali livelli anche in mancanza di un accordo nei regolamenti aziendali, che diventano poi la base per la erogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tutti i lavoratori.

Il disegno di legge all'articolo 13 prevede che il Governo è tenuto a verificare come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali, di cui al precedente articolo 6 della legge e successivi articoli 12 e 14, abbiano adottato il codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, che in ogni caso prevede misure di garanzia dei livelli minimi di funzionamento dei servizi nell'occorrenza di conflitti di lavoro, nonchè i termini di riattivazione dei servizi stessi.

È evidente ed è palese che tale articolo è in contrasto con l'articolo 39 della Costituzione. Infatti, esso impone come condizione per la partecipazione alle trattative, cioè per l'esercizio dell'attività sindacale, l'adozione di compiti di autoregolamentazione, cioè una condizione aggiuntiva rispetto all'unica costituzionalmente prevista, quella di registrazione. Si impone così di fatto ai lavoratori la scelta di modelli organizzativi determinati e graditi alle controparti. Questo mi sembra sufficientemente chiaro. Ma ancora di più. Il disegno di legge prevede all'articolo 15 che, prima di tutto, gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del disegno di legge di cui all'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge stessa e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei princìpi richiamati nel secondo comma dell'articolo 23 della legge stessa; secondariamente, che i medesimi accordi possono prevedere i criteri di accertamento della effettiva rappresentatività in base alla quale costituire le delegazioni sindacali, ai fini della definizione degli accordi sindacali decretati proprio all'articolo 14 della legge del 29 marzo 1983, n. 93.

Per queste motivazioni tale articolo è in contrasto con l'articolo 39 della Costituzione, perchè conferisce ad accordi privati un potere di riconoscimento di una associazione di lavoratori come sindacato, almeno ai fini essenziali per una formazione sindacale della contrattazione, andando quindi contro il principio costituzionale della libertà di associazione sindacale e ledendo i diritti sindacali di tutte le possibili e future organizzazioni sindacali, la cui possibilità di esistenza è demandata alla trattativa con i sindacati esistenti.

Il disegno di legge in discussione, infine, prevede agli articoli 1, 2, 7 e 13 una serie di limiti all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici definiti essenziali. Tali articoli, pertanto, sono in contrasto con l'articolo 40 della Costituzione, perchè l'eccessiva indeterminatezza dei limiti da essi stabiliti al diritto di sciopero consente di risolversi nella soppressione del diritto medesimo, essendo innanzitutto indeterminato l'elenco dei settori lavorativi in cui lo sciopero è soggetto a limitazioni (vedi articolo 1); essendo indeterminata la natura dei limiti stessi, in quanto vi è un rinvio – peraltro immobile – alla contrattazione collettiva per la determinazione dei livelli minimi di funzionamento dei servizi necessari e per la salvaguardia dei beni di cui al primo comma dell'articolo 2; essendo poi affidato al prefetto il potere di dettare attraverso la precettazione ulteriori limiti extra legali demandando a tale autorità, con ampi margini di discrezionalità, una regolamentazione del diritto di sciopero che la Costituzione affida solo alla legge e non ad altre fasi normative. Basta rileggere con attenzione l'articolo 7 per avere chiari questi elementi. Non secondaria, è prevista la possibilità di introdurre ulteriori limiti nei codici di autoregolamentazione.

Questi sono gli elementi – base delle nostre eccezioni di costituzionalità. Logica vorrebbe che quest'Assemblea, facciamo per dire, quest'Aula, facciamo per dire, questi numerosi colleghi presenti prendessero il coraggio a due mani decidendo di rinviare in Commissione il testo per modificarlo in queste parti fondamentali. Un po' di coraggio non stonerebbe ma, anche se siamo molto critici per il tipo di presenza, proprio in rapporto all'importanza della questione che stiamo discutendo, devo aggiungere alcuni commenti alle considerazioni di ordine costituzionale che sottoponiamo all'attenzione dei colleghi.

La legge, nonostante quello che va dicendo da alcuni giorni il presidente della Commissione lavoro (lui sì in malafede, non noi!) si arroga il diritto...

GIUGNI. Grazie!
Chiedo la parola per fatto personale.

POLLICE. Sì, perchè si usa lo strumento della televisione...

GIUGNI. Quando si falsificano i fatti, si è in malafede!

POLLICE... uno strumento come il telegiornale per insultare chi fa opposizione, come ha fatto il senatore Giugni, che accusa di malafede gli oppositori politici, mentre in malafede è lui. Infatti in questo suo lungo tragitto politico è passato dallo Statuto dei lavoratori alla legge antisciopero che viene definita «legge antisciopero» non soltanto dall'opinione generale, ma anche dal suo giornale che incautamente titola un articolo in tal modo: «Si va alla discussione della legge antisciopero», facendo il paio con il giornale della Democrazia cristiana che titola allo stesso modo.

Comunque, nella discussione generale, interverrò più specificatamente sull'atteggiamento del presidente della Commissione lavoro. Tornando al disegno di legge in esame, esso si arroga il diritto di riscrivere la Costituzione, definendo quali sono i beni costituzionalmente protetti e da quali servizi siano sostanziati. Noi vogliamo eliminare – e per tale motivo abbiamo fatto queste proposte e presentato queste eccezioni di costituzionalità: se non saranno approvate, certo cercheremo di modificare il testo

attraverso gli emendamenti che abbiamo presentato e che andremo a discutere nelle prossime ore – l'assurdità giuridica, signor Presidente, di una proposta che prevede che la Costituzione debba essere rispettata solo dai lavoratori quando scioperano, per cui un'elencazione dei beni protetti la si fa valere solo ai fini di questa legge e non già per tutto, ma principalmente per tutti. Questo comporta poi le ovvie ricadute sul piano della loro gestione ed erogazione e sul tipo di mercato.

Abbiamo presentato queste eccezioni di costituzionalità perchè vorremmo eliminare l'artata e strumentale contrapposizione tra diritto di sciopero e diritto ai servizi come contrapposizione di diritti costituzionalmente protetti per i quali occorre una gradazione di valori. È questo il centro, il nodo fondamentale su cui richiamo l'attenzione dei colleghi. L'elementare concezione di una contrapponibilità dei diritti costituzionali è tra l'altro facilmente realizzabile con mille sistemi, purchè si esca da una logica antioperaia ed a senso unico. Vi è stato un florilegio di affermazioni in questi giorni; il ministro Formica si è addirittura sbizzarrito in tal senso affermando che la classe operaia non c'è più, che gli operai non esistono più per cui ha definito anticaglia ed antiquariato le nostre argomentazioni, usando un linguaggio che certamente non ci aspettavamo da un Ministro del lavoro. È però vero che la classe operaia esiste ancora, che le contraddizioni in seno a questa società sono ancora molto forti e che ciò che rappresenta la classe operaia (certo quello che è rimasto della classe operaia, ma ancora una componente numerosa) merita un grande rispetto. Ed invece, questo disegno di legge è fatto seguendo un'unica logica: una logica antioperaia, una logica a senso unico.

In questa legge vi sono indeterminatezze, signor Ministro, pressappochismo, impropri rinvii: tutti, quando noi abbiamo sottolineato questi aspetti, hanno naturalmente fatto la corsa in queste ore a dire che si sarebbe potuto procedere a delle modifiche. Eppure queste cose le abbiamo dette, sono state dette, il dibattito è aperto da mesi: ciò nonostante, la Commissione è andata avanti a testa bassa e su questo non ha voluto prendere in considerazione alcuna sollecitazione ed alcuna modifica.

Vi sono quindi delle indeterminatezze, vi è il pressappochismo, vi sono gli impropri rinvii che nel disegno di legge sono presenti in tale abbondanza da sostanziare l'incertezza del diritto di sciopero e non la certezza, proprio in quanto diritto costituzionale. Anzi, in merito, prima si sostiene che non si può lasciare questa materia alla discrezionalità della contrattazione, per cui occorre una legge; poi, la si propone come una legge che non norma in modo definitivo ed inequivoco un diritto, ma che delega i poteri ad una delle parti! Siamo proprio all'assurdo, alla follia! Se legge ci deve essere – noi diciamo – deve essere una legge dello Stato, da esso applicata, ma anche da esso garantita.

Queste sono le motivazioni di fondo della nostra eccezione di incostituzionalità che spero venga accettata. Nel merito del dibattito, se dibattito ci sarà, articolerò ancora e meglio questo nostro pacchetto di riflessioni.

Comunque, chiedo soprattutto ai colleghi più sensibili a questa materia, ai giuristi e non soltanto ad essi, ai senatori che per anni hanno condotto battaglie su questioni importanti di prendere nella dovuta considerazione il blocco di ragionamenti legati alla incostituzionalità e a quanto questa legge, se continuerà il suo *iter*, può diventare pericolosa per tutto il paese.

PRESIDENTE. Terminata l'illustrazione della questione pregiudiziale ricordo che può prendere la parola un oratore per ogni Gruppo, ciascuno per non più di dieci minuti.

GIUGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIUGNI. Non so se il senatore Pollice troverà da dire anche sul fatto che prendo la parola dal banco delle Commissioni anzichè dal banco del Gruppo.

POLLICE. Non è mio costume; mi interessa quello che dice e non da dove parla!

GIUGNI. Se ha qualche obiezione, mi sposto subito. Poichè la pregiudiziale si è concretata in una domanda di rinvio alla Commissione, voglio anzitutto portare testimonianza del fatto, riportato nei resoconti, che nella Commissione sono stati presi in considerazione anche vari aspetti di incostituzionalità. Il senatore Pollice non è stato molto presente ai lavori della Commissione, anzi non lo è stato quasi mai.

POLLICE. Non faccio parte della Commissione, si informi.

PRESIDENTE. Per favore, senatore Pollice.

POLLICE. Il senatore Giugni dice delle falsità, non faccio parte nè della Commissione affari costituzionali, nè della Commissione lavoro!

PRESIDENTE. Non importa, ogni senatore può partecipare egualmente alle sedute di Commissioni diverse da quelle di appartenenza, senza diritto di voto.

POLLICE. Non ho il dono dell'ubiquità.

PRESIDENTE. Lei ha parlato un momento fa, lasci parlare il senatore Giugni.

GIUGNI. Le mie interruzioni sono state molto brevi e, tra l'altro, neanche sempre ascoltate: per favore, mi lasci continuare. Mi rendo conto che in questo dibattito e in questa sede sarà anche un po' solo.

POLLICE. Non si preoccupi.

GIUGNI. La convergenza dei vari Gruppi, non dico sul mio testo, ma su quello opportunamente migliorato, mi sembra facile profezia. Nella solitudine si possono a volte elaborare tesi che conducono a conclusioni quantomeno azzardate; si possono anche fare affermazioni che in qualche misura offendono i colleghi e in qualche misura sono anche storicamente inesatte.

Certo non mi fa piacere essere considerato un falsificatore tanto più che usando la televisione, che spero sia anche a vostra disposizione...

POLLICE. No, noi non abbiamo canali!

GIUGNI ... non potevo porre come condizione che interpellassero anche voi; sono stato chiamato a parlare in televisione e l'ho fatto. Usando la televisione (chiedo scusa per non aver chiesto la presenza dell'interlocutore di Democrazia proletaria) ho fatto rilevare, come in varie altre sedi, anche in quotidiani da voi molto letti e a cui collaborate, che alcune delle tesi che erano state messe in circolazione, anche con firme autorevoli e rispettabili, erano semplicemente fondate su presupposti falsi. Tanto che ribadisco e tengo a precisare che, per quel che riguarda le mie coerenze personali, tra Statuto dei lavoratori e questo disegno di legge vedo un filo di coerenza logico-politica (ma questo ha poca importanza); vorrei solo ricordare che da parte di movimenti che confluirono nel suo, senatore Pollice, ci fu una attacco durissimo e immediato allo Statuto dei lavoratori, definito come uno statuto dei sindacati e dei padroni.

POLLICE. È vero.

GIUGNI. Quindi se c'è un'incoerenza, la vedo forse non in lei (perchè non sono uno studioso di gruppetti e non so di quale movimento lei facesse parte) ma ad ogni modo certo in quella direzione.

Circa il merito, vi sono vari rilievi, quindi chiedo al Presidente se il relatore ha diritto di replica in una discussione di questo tipo.

PRESIDENTE. Può intervenire soltanto un oratore per Gruppo.

GIUGNI. Allora me ne faccio un po' carico; se poi qualche collega intenderà intervenire *pro* o *contra*, sarà certamente da me ben gradito.

PRESIDENTE. Prego, senatore Giugni.

GIUGNI. Che vi sia un'affermazione di princìpi che prevalgono su quelli fondamentali della nostra Costituzione è argomento da respingere anche spicciativamente per la semplice ragione che la Corte costituzionale, con la famosa sentenza n. 123 del 1969, si espresse nel senso che il diritto di sciopero incontra un limite nella necessità di preservare i beni essenziali per la collettività.

Secondo motivo di illegittimità costituzionale sarebbe il carattere non esaustivo dell'elenco dei servizi, per eccesso o per difetto. Questo elenco dei servizi va sempre letto in relazione all'articolo 2, che non dice che tali servizi sono tutti essenziali, ma che nell'ambito di questi servizi va mantenuto il minimo di prestazioni indispensabili.

Un importante settimanale femminile uscito in questi giorni ha colto l'occasione per scrivere alcune deliziose pagine nei miei confronti e anche nei confronti del segretario di un Partito che si intrattiene dinanzi alle macchine fotografiche in effusione, per rilevare che, mentre il segretario di quel partito manifesta una capacità affettiva, io ho pronunciato una frase, ahimè, che mi rende disumano: ho detto che nel servizio postale le lettere

d'amore non sono da considerarsi servizio pubblico essenziale. È un esempio molto efficace, tant'è vero che il senso è stato colto bene da questo settimanale: il servizio postale è tutt'altro che un servizio tutto quanto essenziale; lo è per riferimento ad alcuni limitati e modesti minimi indispensabili. I trasporti hanno questa dimensione di indispensabilità molto più vasta, mentre la più vasta di tutte si ha, senza dubbio, nel settore dell'igiene e della sanità.

Si è detto che questo disegno di legge è lesivo della libertà sindacale: questo mi riesce anche un po' difficile comprenderlo perchè rispetto al principio di libertà sindacale il disegno di legge non pone alcuna condizione relativamente alla organizzazione dei sindacati, non pone alcuna restrizione, e quando propone la verifica che ciascun sindacato del pubblico impiego, per essere ammesso alle trattative sindacali, debba esibire un codice di autoregolamentazione, ripete quello che è già stabilito dalla legge n. 91 del 1983 (ma questo potrebbe non significare niente) e comunque questo codice non è sottoposto all'approvazione della controparte, tant'è vero che è accaduto, in questi anni di applicazione della sunnominata legge, che alcune parti sindacali hanno esibito codici assolutamente carenti del minimo di garanzie indispensabili (come quello dei medici ospedalieri) e l'altra parte non ha potuto che prenderne atto. Quindi siamo ben lontani dalla violazione della libertà sindacale o dalla apposizione di limiti al diritto di sciopero.

Circa l'articolo 15, che è pertinente in fondo solo in parte con il tema centrale della legge, sempre in materia di pubblico impiego vengono dettate norme per precisare quei criteri di definizione di quel principio della maggiore rappresentatività che è stabilito dalla legge stessa come necessaria condizione al fine di condurre le trattative, sempre nel settore del pubblico impiego, che è un settore regolamentato, laddove il settore privato, come è noto, non è regolamentato. Forse a questo punto potremmo trovarci d'accordo - speriamo di non correre questo rischio! - nel dire che il settore del pubblico impiego non potrebbe essere regolamentato con analoghe norme.

L'ultimo rilievo formulato dal senatore Pollice - se li ho colti tutti - riguarda l'indeterminatezza dei limiti posti al diritto di sciopero. A tale proposito desidero ricordare un precedente che ormai fa storia. Nel 1959 venne approvata una legge che, in patente, flagrante non dico violazione, ma certo opposizione a quanto stabilito allo scopo dall'articolo 39 della Costituzione, sanciva l'obbligatorietà *erga omnes* dei contratti collettivi esistenti. A tale scopo veniva individuato un meccanismo particolare che attribuiva al Governo il potere di emanare decreti atti a stabilire i minimi salariali e normativi, vincolandolo ai contenuti della contrattazione. La Corte costituzionale ritenne che questo vincolo fosse atto ad eliminare ogni margine di indeterminatezza della norma. Anche in tale disegno di legge non vi è indeterminatezza, dato che si rinvia ad accordi del pubblico impiego, a contratti collettivi o a quei regolamenti di servizio che poi vedremo se dovranno mantenere la forma attuale o essere modificati.

Per tali ragioni, onorevoli colleghi, ritengo di poter suggerire all'Assemblea di respingere la proposta di pregiudiziale (la quale, tra l'altro, ha già considerato tutti questi aspetti) e quindi di passare ad un esame più concreto della materia all'ordine del giorno.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le osservazioni sollevate dal senatore Pollice per motivare la questione pregiudiziale, in particolare quanto egli ha detto sui problemi di incostituzionalità del provvedimento. Si tratta di aspetti sempre delicati, ai quali è necessario dedicare la dovuta attenzione. Confesso, però, che non sono riuscito ad individuare nel disegno di legge in esame elementi di violazione delle norme costituzionali. Si può, come ha fatto il senatore Pollice, censurare questo o quell'articolo, si può essere in disaccordo, ma non mi sembrano giustificate le eccezioni di incostituzionalità.

Mi auguro che il dibattito generale odierno e l'esame dell'articolato si svolgano con estrema pacatezza e volontà di confronto. Sono infatti convinto anche io che alcuni articoli debbano essere valutati a fondo e che per alcuni di essi si renderanno necessarie delle modifiche. Ma questa è la prassi normale, tesa ad approvare una buona legge, che risponda a due esigenze, entrambe basate su princìpi costituzionali, quella di garantire i servizi essenziali, protetti costituzionalmente, e quella di salvaguardare il diritto di sciopero sancito dalla Carta fondamentale. Queste due esigenze vanno contemperate nel rispetto delle norme costituzionali.

Ritengo che il lavoro compiuto dalle due Commissioni costituisca una buona base, sulla quale tuttavia si debba intervenire con i necessari aggiustamenti. Ma, pur consapevole di questa esigenza, non credo sia accettabile il giudizio del senatore Pollice che ritiene incostituzionale la proposta di legge.

Quindi, nella consapevolezza che occorrerà ragionare attentamente sui singoli articoli apportando le modifiche che il dibattito renderà necessarie, credo non si possa accettare la pregiudiziale di incostituzionalità e che pertanto sia giusto procedere all'esame del disegno di legge con lo spirito cui accennavo poc'anzi, che mi auguro potrà permeare i lavori dell'Assemblea durante l'esame del provvedimento.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ho ascoltato e poi ho riletto attentamente la pregiudiziale proposta dal collega Pollice. Voglio dire incidentalmente al mio amico e compagno Pollice e anche al senatore Giugni che mi auguro che il prosieguo di questa discussione alzi un po' il livello complessivo. C'è stato infatti un battibecco e mi dispiace che sia stato attribuito alla malafede; non condivido affatto questa accusa, nè da una parte nè dall'altra. Subito, appena all'inizio della discussione di questo disegno di legge, siamo arrivati a un livello che mi auguro si possa superare rapidamente per arrivare ad un opportuno terreno di confronto su una materia così impegnativa.

Nonostante questo, non condividendo quindi le accuse mosse al collega Giugni, a cui esprimo la mia solidarietà da questo punto di vista, e non condividendo il tono reciproco del dibattito che si è sviluppato...

POLLICE. Ci ha accusato di essere in malafede lì davanti a milioni di persone e poi qui davanti ai presenti.

GIUGNI. Basta con la televisione, qui siamo in Parlamento.

PRESIDENTE. Lasci parlare il collega. Prego, senatore Boato.

BOATO. Signor Presidente, accetto le interruzioni; le faccio anch'io qualche volta. Del resto i colleghi che hanno letto il resoconto sommario o che hanno partecipato ai lavori della Commissione, a cui io stesso ho preso parte quanto più possibile, sanno che ho sollevato delle questioni pregiudiziali perchè alcuni dubbi di costituzionalità esistono, in particolare rispetto ai beni costituzionalmente protetti e alla loro indeterminatezza (io stesso ho presentato degli emendamenti), circa l'articolo 1 e il meccanismo previsto dall'articolo 15.

Non c'è dubbio che la questione di pregiudizialità proposta non verrà approvata dalla maggioranza del Senato. Non credo si possa votare per parti separate (si vota unitariamente). Pur non condividendola interamente, voglio dare il mio voto favorevole con questo spirito di dialogo, nella consapevolezza che il dibattito generale che si svolgerà oggi e l'esame accurato degli emendamenti nei prossimi giorni verranno fatti da tutti i colleghi di quest'Aula con il massimo rigore e la massima preoccupazione rispetto all'effettiva attuazione - e non alla prevaricazione - degli articoli 39 e 40 della Carta costituzionale.

Con una sorta di pacato monito da parte mia a tutti i colleghi di quest'Aula dichiaro il mio voto favorevole alla pregiudiziale di costituzionalità che, fra l'altro, non comporterebbe il rinvio in Commissione ma - se ho capito bene - semplicemente l'interruzione dell'*iter* di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, a norma dell'articolo 93, quinto comma, del Regolamento.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nieddu. Ne ha facoltà.

NIEDDU. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame è il frutto di una sapiente mediazione tra le proposte presentate sulla regolamentazione del diritto di sciopero dalla Democrazia cristiana, dal Partito socialista, dal Partito comunista e dal Partito repubblicano.

Il lavoro di amalgamare in termini politici e normativi contenuti diversificati, pur finalizzati al perseguimento di convergenti finalità, ha richiesto una paziente opera di analisi e di approfondimento delle questioni che non sempre si presentavano facilmente componibili nella sintesi di una visione e di una prospettazione unitaria ed univoca.

La conclusione di questo intenso lavoro compiuto dal Comitato ristretto è stata la messa a punto di un articolato sul quale si sono già espresse congiuntamente con un larghissimo consenso la 1ª e l'11ª Commissione. Si tratta di un disegno di legge che rappresenta una risposta parlamentare equilibrata e coerente con le esigenze e con le attese delle componenti sociali e della pubblica opinione.

Certo possono essere apportati anche ulteriori perfezionamenti con emendamenti che però non devono e non possono intaccare la sostanza politica, l'architettura complessiva del provvedimento che costituisce il punto alto di un'intesa che, attraverso uno sforzo congiunto, è riuscita a trasformare attese ed esigenze generali in norme che segnano un importante momento di svolta nella vita democratica del nostro paese: una svolta che matura nel rispetto di regole fondamentali del vivere civile e che riconferma il valore dell'impegno che tutti, ognuno di noi, sono chiamati ad esercitare.

Credo che vada giustamente riconosciuto, anche nella solennità di quest'Aula, il ruolo decisivo svolto dalle organizzazioni sindacali confederali, che, superando antiche chiusure, hanno saputo affrontare in modo positivo, realistico e concreto un problema che, se non risolto, poteva creare forti e profonde tensioni tra le varie articolazioni del tessuto sociale.

Il protocollo presentato al Senato ed illustrato dai segretari generali delle confederazioni CGIL, CISL e UIL, se da una parte ha esaltato il ruolo di forza autonoma del sindacato, dall'altra ha aperto la strada ad un fecondo dibattitto che ha agevolato il Comitato ristretto nella serena analisi delle problematiche sul tappeto e nell'individuazione di adeguate soluzioni che realizzino momenti significativi di armonizzazione di diritti apparentemente non compatibili fra loro. Parlo del sacrosanto diritto di sciopero dei lavoratori e dei diritti costituzionalmente non meno rilevanti della collettività, alla quale debbono comunque ed in ogni caso essere assicurate le soglie minime di funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

Nonostante il largo consenso che questo disegno di legge ha incontrato, permangono nel paese, credo anche all'interno di questa Aula, due posizioni politiche: vi è chi considera inadeguate e minimali le soluzioni che sono state indicate; vi è chi sostiene esattamente il contrario ed afferma che i contenuti del disegno di legge si sono addentrati troppo in una materia delicata che è bene lasciare all'autonomia negoziale delle parti. Queste due posizioni riflettono distinti atteggiamenti: il primo, che voleva cogliere l'occasione per imbrigliare il diritto di sciopero; il secondo, che invece paventa il pericolo contrario e che si schematizza nell'affermazione che il diritto di sciopero non si tocca in quanto, se si lede un principio, è difficile poi capire dove si vada a parare, con il rischio di intaccare garanzie primarie dell'attività sindacale.

Le soluzioni congiuntamente proposte dalle Commissioni sono riuscite ad armonizzare in un equilibrio di saggezza politica e di grande realismo queste due tendenze; tendenze che nella sostanza restringono ai soli servizi essenziali il vincolo della norma. Si potrebbe semmai discutere sull'eccessiva estensione di quei servizi che sono considerati essenziali, dei quali occorre comunque garantire un minimo di funzionalità; l'inserimento delle poste, ad esempio, sembra oggettivamente una forzatura.

Tra le soluzioni contenute nel disegno di legge mi pare molto importante quella adottata per la precettazione. La norma dell'attuale istituto si collocava nell'architettura tradizionale del codice Rocco, che rifletteva un'organizzazione dello Stato ed una regolamentazione dello sciopero in netto contrasto con la Costituzione repubblicana. Un primo importante colpo di maglio lo si è dato togliendo rilevanza penale a tale istituto e riconoscendolo più opportunamente in un terreno le cui sanzioni restano ristrette nell'ambito squisitamente civilistico.

Altro elemento importante è stato quello di rendere applicabile la

precettazione, liberandone le modalità dai farraginosi meccanismi tipici di atti giudiziari, che l'hanno resa di fatto, in tutti questi anni, non percorribile, se non in rarissime occasioni.

I sistemi che sono stati previsti in questo disegno di legge rendono la precettazione uno strumento duttile, in quanto non è più necessaria l'ingiunzione al domicilio di ogni singolo lavoratore e la sua applicazione è facilitata dalla esposizione delle relative ordinanze nei posti di lavoro e dalla pubblicazione dei comunicati stampa negli organi più diffusi d'informazione. In questo modo la precettazione, pur restando un atto eccezionale, diventa realisticamente operativa e risponde in termini concreti all'esigenza di assicurare soglie minime di funzionalità ai servizi pubblici. Credo che questa debba essere l'interpretazione da dare a questo istituto, le cui sanzioni, pur circoscritte nell'ambito amministrativo, sono connesse all'esigenza di rendere effettivamente applicabile la norma, che altrimenti sarebbe solo racchiusa nello sterile ed inutile richiamo alle buone intenzioni, di nessun effetto concreto rispetto alle finalità che è invece chiamata a salvaguardare.

Sul piano della responsabilità va poi evidenziato che, per quanti contravvenissero all'ordinanza, le sanzioni scattano anche nei confronti delle amministrazioni, degli enti e delle imprese pubbliche e private i cui comportamenti risultassero in contrasto con quanto previsto dal disegno di legge. È una sottolineatura ed una riconferma del principio di equità che pone sullo stesso piano di responsabilità i lavoratori e i datori di lavoro.

Sembra molto importante, onorevoli colleghi, sostenere con forza anche la norma che dà certezza all'applicazione di tutti i contenuti contrattuali per il pubblico impiego, sanando in tal modo non poche situazioni di conflitto tra il momento del raggiungimento degli accordi e la loro effettiva attuazione.

Si deve purtroppo e con amarezza constatare che la legge-quadro per il pubblico impiego, spesso enfatizzata, certamente attesa, non ha prodotto tutti gli effetti che si proponeva. Si è purtroppo constatato che molti accordi sono rimasti inattuati (ne conosco uno che si riferisce addirittura all'intesa per un contratto del 1982-1984; sono passati ormai quattro anni e la legge che doveva codificare questa intesa non ha ancora visto la luce). La questione dei ritardi, se irrisolta, è destinata ad acuire le tensioni, a rendere ingovernabili i conflitti, a provocare diffusi malumori e tensioni, alimentando continue azioni di lotta che inevitabilmente determinerebbero sfiducia nelle istituzioni ed effetti pesantissimi sul funzionamento dei servizi.

Una particolare riflessione merita l'istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici. Tale organismo costituisce un momento di approfondimento e di verifica di merito sulle motivazioni che stanno all'origine del manifestarsi dei conflitti di lavoro. Si tratta di un organismo che ha il compito «notarile» di raccogliere tutte le informazioni necessarie per elaborare una radiografia della situazione. Il suo lavoro è innegabilmente utile ma il fatto che la Commissione non abbia poteri decisionali ne riduce i compiti a mere funzioni di analisi e di indagine conoscitiva, in quanto sono poi i Ministri (che, ricordiamocelo, nel comparto statale configurano la controparte) a proporre le mediazioni e ad assumere le relative decisioni.

Oltre che sugli aspetti repressivi di forme inconsuete di lotta, forse sarebbe stato meglio operare anche nella fase di prevenzione dei conflitti, demandando ad un organismo autorevole e sovraordinato funzioni esplicite di vero arbitrato.

L'auspicio, a questo punto, è che tale indirizzo venga assunto nelle sedi sindacali, in sintonia con la Commissione, in modo da evitare l'esasperazione conflittuale delle vertenze, senza che vi sia un filtro che ne valuti obiettivamente le motivazioni, che individui possibili meccanismi di mediazione e che renda conto alla pubblica opinione delle ragioni del contendere, anche per agire, quale utile deterrente, non solo per scoraggiare rivendicazioni immotivate, ma pure per contrastare atteggiamenti irresponsabili e talvolta provocatori dei datori di lavoro.

A mio parere va compiuto ogni possibile sforzo per attivare valide procedure di conciliazione, di mediazione e di arbitrato, che raffreddino e possibilmente compongano fin dal nascere i conflitti, evitando le azioni di lotta.

In questo quadro, mi sembra quanto mai valida la costituzione di apposite Commissioni a livello regionale per la soluzione anche nell'ambito locale dei microconflitti che, se da una parte stemperano le tensioni, dall'altra evitano l'acuirsi di contrasti in presenza di controversie che possono e debbono trovare soluzione con intese extragiudiziarie.

Prima di concludere, vorrei fare qualche rapidissima riflessione sull'opportunità di integrare l'articolato con una norma che chiuda ogni spazio di percorribilità ad azioni di sciopero promosse da sparute minoranze contro le intese contrattuali raggiunte e siglate dalle organizzazioni più rappresentative, anche per bloccare sul nascere speculazioni corporative che determinano motivi di lacerazione tra i lavoratori ed effetti pesanti per la collettività.

Questo disegno di legge chiude una stagione di intenso dibattito su un tema quanto mai delicato e scottante che ha visto seriamente impegnate tutte le forze politiche e le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali. Non è stato un percorso facile. In tutti questi anni non sono mancate asprezze dialettiche, posizioni preconcette e chiusure aprioristiche; man mano però che il confronto è andato snodandosi, anche da parte della pubblica opinione si allargava la piena consapevolezza della necessità di un'iniziativa politica che impedisse incontrollate e disordinate manifestazioni di lotta.

Il provvedimento legislativo che siamo chiamati ad approvare affronta in larga misura, e credo risolve in termini realistici, sia l'esigenza di salvaguardare il diritto di sciopero, sia le giuste esigenze ugualmente insopprimibili dell'utenza e della collettività di usufruire dei servizi. L'aspetto più difficile con il quale si è dovuto misurare il Comitato ristretto era proprio quello di un'armonizzazione tra opposti diritti che potevano essere lesi. Voglio ribadire che la soluzione prospettata si presenta come un delicatissimo punto di equilibrio, come una mediazione di grande saggezza politica che non può essere modificata o alterata.

Credo che vada riconosciuto alla 1ª e all'11ª Commissione del Senato ed al paziente ed intelligente impegno del relatore e dei loro Presidenti (anzi, voglio cogliere l'occasione per esprimere anch'io la mia solidarietà al presidente Giugni rispetto alle ingenerosità che sono state rivolte nei suoi confronti dal senatore Pollice) lo sforzo per elaborare un testo che non mortifica l'autonomia dei sindacati e che nello stesso tempo salvaguarda i diritti dei cittadini.

Sono certo che siamo tutti consapevoli – e gli esempi di altri paesi ce lo dimostrano – che una regolamentazione dello sciopero, per avere certezza di percorribilità ed efficacia, non si può realizzare nè senza nè tanto meno

contro il movimento sindacale. Questa legge non intacca in alcun modo la sostanza del diritto ma, al contrario, dà continuità e forza ai protocolli di autoregolamentazione fissati dalle parti nei contratti di lavoro. Va anche sottolineato che la Commissione ha congiuntamente operato sul binario della razionalità, facendo aggio sulle forze della ragione, senza farsi condizionare, come sarebbe stato possibile, dalle forme esasperate di lotta che in questi ultimi periodi hanno non poco pesato sull'ordinato vivere civile. Le esplosioni corporative dei Cobas, della «Gilda» e di altre organizzazioni autonome, le vertenze lunghe e senza sbocco nella scuola e nell'articolato comparto dei trasporti, il crescente e diffuso malumore di vasti strati della popolazione potevano influire sulla messa a punto di un provvedimento che forse è influenzato dalle situazioni contingenti e da forti spinte emotive. Così non è stato, onorevoli colleghi, e questo a mio giudizio fa onore al Parlamento.

Il mio auspicio è che questo disegno possa diventare presto legge dello Stato. Forse non siamo riusciti, forse non riusciremo a dare risposte ottimali a tutti i problemi, ma sicuramente è stato fatto un passo in avanti molto importante per uscire da una pericolosissima condizione di stallo e per offrire al paese e ai lavoratori sicuri princìpi di comportamento e punti certi di riferimento in relazione alla salvaguardia dei diritti di tutti e di ciascuno. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perricone. Ne ha facoltà.

PERRICONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'impegno dei repubblicani per una regolamentazione legislativa dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali non è certo una novità. Poco meno di dieci anni fa, infatti, alla Camera dei deputati presentammo un progetto di legge per regolare la materia, proposta che in questa legislatura abbiamo aggiornato anche alla luce dell'esperienza dei codici di autoregolamentazione e dei mutamenti intervenuti nelle relazioni sindacali.

Le preoccupazioni che ci spinsero allora sono diventate negli ultimi tempi una drammatica realtà. L'evoluzione e la trasformazione del nostro paese negli ultimi anni hanno evidenziato la scarsa attenzione che è stata prestata sul piano legislativo e giuridico ai nuovi fenomeni della vita sociale e produttiva che hanno caratterizzato il recente passato. Le nuove possibilità e le esigenze introdotte dallo sviluppo e dalle innovazioni tecnologiche, da un lato, e l'ampliamento crescente dei bacini di utenza dei servizi pubblici, dall'altro, costituiscono uno dei tanti aspetti di quella trasformazione del nostro paese che spesso abbiamo più subìto che non programmato in anticipo.

Mentre le relazioni industriali nel settore privato, tranne alcune eccezioni, sono andate ristrutturandosi secondo canoni di maggiore equilibrio, soprattutto per la presenza di poteri forti e responsabili in entrambe le parti, nel settore pubblico ciò non è avvenuto. La difficoltà del datore di lavoro pubblico a far fronte ai suoi impegni e nel contempo la tendenza frequente della controparte pubblica a concessioni troppo facili sulla carta, una gestione del personale per lo più approssimativa e, con rare eccezioni, assurdamente lassista e nel contempo disincentivante per i migliori: tutto ciò ha avuto conseguenze pesanti in tutti i settori e in particolare in quelli dei servizi diretti al pubblico utente.

Oggi la situazione di caos del sistema dei trasporti e di altri settori essenziali per la vita sociale ci impone una iniziativa legislativa al fine di evitare un'ulteriore degenerazione che il paese non potrebbe sostenere né, a maggior ragione, sopportare. Non si tratta di comprimere i fermenti che si sviluppano dalla società, come qualcuno ha fatto notare, ma di garantire nell'ambito dei servizi che devono essere considerati essenziali i diritti del cittadino utente; garanzia che deve essere strettamente collegata con l'esigenza di contenere, se non fermare, una tendenza alla guerra di tutti contro tutti, nella quale il maggior potere contrattuale di determinate categorie si esercita nei confronti dell'utenza, negando nel contempo ogni compatibilità aziendale e godendo quindi di una inammissibile rendita di posizione.

Occorre quindi una legge, ma, come più volte abbiamo ripetuto, non una legge qualsiasi. Dobbiamo essere in grado di fornire alle parti strumenti rapidi e flessibili che, scontando l'esistenza del conflitto, puntino a far applicare le regole di condotta previste e a comporre i conflitti secondo equilibri più dinamici.

Non abbiamo mai interpretato il principio della regolamentazione come sinonimo di inibizione o di divieto puro e semplice del diritto di sciopero; abbiamo invece ritenuto essenziale la possibilità di intervenire in alcuni settori particolari, al fine di evitare fenomeni di sindacalismo spontaneo e movimentista, da un lato investendo le organizzazioni sindacali più rappresentative e generalmente riconosciute della responsabilità di determinate categorie di lavoratori e, dall'altro lato, ponendo lo strumento dello sciopero come l'ultimo mezzo e non la prima istanza per la soluzione di un conflitto.

Ma parlare di organizzazioni sindacali più rappresentative apre immediatamente il problema dell'individuazione del soggetto sostanzialmente e formalmente abilitato a negoziare; in questo senso la mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione relativo al riconoscimento delle organizzazioni sindacali e della loro rappresentatività ha reso impossibile ogni tentativo di dare efficacia *erga omnes* ad ogni disposizione inserita nei contratti collettivi, compresi i codici di autoregolamentazione.

E se è vero che oggi non si può e non si deve non tener conto dell'esperienza dei codici di autoregolamentazione, è pur vero che tale esperienza si è rilevata adeguata ad una fase iniziale del dibattito sulla necessità della regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, per poi denunciare evidenti difetti nella realtà sindacale, per la crisi di rappresentatività delle Confederazioni sindacali e per la contestuale proliferazione di fenomeni rivendicativi che nell'azione di sciopero hanno trovato l'unico momento di sintesi. Per queste ragioni abbiamo ritenuto essenziale la previsione normativa dei requisiti minimi dei codici di autoregolamentazione, la cui definizione per legge è indispensabile garanzia di una corretta evoluzione, anche nel settore pubblico o nei servizi pubblici a gestione privata, di un sistema di relazioni industriali effettivamente in grado di rispettare le esigenze della collettività.

L'esplosione dello spontaneismo sindacale è devastante per tutti; non si tratta di reprimere *a priori* ogni rivendicazione ma di identificare chi, come e quando è abilitato a negoziare gli interessi e i diritti delle parti: in una parola, chi ha la titolarità del diritto in questione e su quali presupposti può esercitarla.

Queste osservazioni non rispondono solo ad una necessità formale di logica giuridica, ma ad una concreta necessità di avere parti che sottoscrivano accordi voluti e quindi rispettati dai lavoratori, nell'ambito di una responsabilità più generale di rispetto delle compatibilità economiche esistenti.

Non vogliamo negare al sindacato il suo ruolo, ma la realtà di un paese travolto da forsennate rincorse corporative non dà certo l'immagine di un sindacato moderno, la cui presenza è indispensabile in ogni paese industrialmente avanzato.

Siamo poi convinti della necessità di prevedere, nella definizione legislativa, strumenti idonei a favorire il tentativo di composizione tra le parti.

Se per legge definiamo essenziali una serie di servizi pubblici, non dobbiamo avere preoccupazioni di richiedere alle parti, con l'ausilio della Commissione prevista dall'articolo 12 del testo elaborato dalle Commissioni congiunte del Senato, uno sforzo di responsabilità, che deve tradursi in un impegno a tentare la composizione percorrendo tutte le soluzioni possibili prima di arrivare all'astensione dal lavoro.

Per lo stesso concetto di essenzialità del servizio pubblico, riteniamo doveroso nei confronti dell'utenza e del sistema in generale prolungare a 15 giorni il termine di preavviso. Questo periodo, inoltre, potrebbe coincidere col tempo necessario ad attivare le procedure compositive dei conflitti.

Riteniamo il testo al nostro esame ancora modificabile. È infatti necessario uno strumento legislativo capace di incidere realmente in una situazione che sta mettendo sempre più in dubbio la nostra realtà di paese civile e moderno. Si impone, quindi, l'assunzione di responsabilità da parte del Parlamento, che deve dimostrare tutta la sua capacità di interpretare e rappresentare le esigenze del paese.

Il problema della regolamentazione del diritto di sciopero chiama in causa la volontà del Governo e delle forze politiche di giungere in tempi rapidi ad una soluzione legislativa efficace. L'assenza di un sistema di regole, infatti, è la prima ragione – certo non l'unica – dell'attuale devastante crisi dei rapporti sindacali; una crisi – e l'intransigenza dei COBAS ben lo conferma – cui non si può ovviare attraverso una competizione in campo sindacale, che potrebbe svilupparsi, ed in parte si è già sviluppata, solo a danno delle esigenze fondamentali della collettività e con la negazione della nozione di compatibilità, sia aziendale sia del sistema economico nel suo complesso. Ciò non è possibile e per tali ragioni una legge è indispensabile, ma – come ho ricordato prima – non una legge qualsiasi. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pontone. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la Carta costituzionale è vecchia e va cambiata dalle fondamenta; anzi, come noi affermiamo da molto tempo, è necessario addirittura rifondare la Repubblica. Quando, molti anni fa, iniziammo questa battaglia eravamo dei blasfemi per i «guardiani della Costituzione»: oggi tutti ne parlano, tutti ne discutono, tutti, a parole, dicono di volere il cambiamento. Ed è ridicolo il fatto che dicono di essere favorevoli al cambiamento proprio coloro che hanno sabotato e non hanno mai attuato la Carta costituzionale, che pure era stata redatta dai costituenti resistenzialisti di tutte le tinte politiche.

Come è mai possibile che ciò si sia verificato? La risposta è venuta proprio in questi giorni, nei quali abbiamo discusso in Commissione il disegno di legge che ora è all'esame dell'Aula. Alcune norme della Costituzione non facevano piacere a molti politici ed a molti sindacalisti che, in nome della libertà (o meglio: della loro libertà) dovevano costruire fortune politiche e sindacali, senza badare ai veri interessi dei lavoratori, degli utenti e dello Stato. Per tali motivi essi non le hanno mai attuate.

Così, nel preteso nome della Costituzione, nel corso degli anni sono stati discriminati partiti politici, sindacati, associazioni di lavoratori; milioni di italiani che - a dire dei sacerdoti del tempio - non facevano parte dell'arco costituzionale. Ora, dopo decenni nei quali abbiamo lottato contro questa triste genia di falsi uomini politici e di falsi sindacalisti, il feticcio della Costituzione inattaccabile ed immodificabile si è rotto ed i lavoratori, dopo essere stati utilizzati dai partiti e dai sindacati del cosiddetto arco costituzionale, si sono affrancati dal gioco della triplice sindacale e hanno preso a gestire in piena autonomia i propri interessi, mentre gli utenti chiedono a viva voce la tutela dei loro diritti.

A fronte di questa situazione, certi politici e certi sindacalisti, per non essere travolti, vogliono difendere lo *status quo*, con norme parziali che non affrontano il problema nella sua globalità. È in questo modo che soltanto ora i sindacati confederali ed i partiti della maggioranza, con l'acquiescenza del Partito comunista, hanno affrontato e vogliono risolvere il problema della regolamentazione del diritto di sciopero. Noi abbiamo partecipato e partecipiamo alla discussione del disegno di legge che è all'esame dell'Aula, pur non condividendone la filosofia e lo spirito informatore e tenendone presente la parzialità e la limitatezza. Riteniamo che occorrono leggi ben diverse che perseguano effettivamente la tutela di tutti i lavoratori senza alcuna distinzione e di tutti i cittadini che vogliono e debbono esercitare i diritti loro riconosciuti dalla Carta costituzionale che è in vigore fino a quando non sarà cambiata.

Tutto ciò premesso, sul disegno di legge in esame è opportuno fare preliminarmente alcune considerazioni introduttive. Il Movimento sociale italiano ritiene che, di fronte all'acuirsi di conflitti sociali, il legislatore dovrebbe avere la capacità di non limitarsi a tentare di intervenire sugli effetti all'unico scopo di rendere più sopportabili o, *rectius*, meno insopportabili le conseguenze perniciose, bensì dovrebbe affrontare finalmente ed organicamente i grandi nodi della partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa e dell'ente pubblico. In tali termini non si tratta di regolarizzare il conflitto ammortizzando alcune conseguenze ed attenuando il nocumento, bensì si tratta di affrontare organicamente la grande questione circa il sistema partecipativo del mondo del lavoro alla produttività della nazione. Occorre, cioè, che il lavoratore sia e si senta l'autentico protagonista del processo produttivo e quindi sia legato ad esso, giacchè deve partecipare alle scelte di gestione e anche agli utili dell'azienda.

Noi del Movimento sociale italiano sosteniamo, alla luce della nostra tradizione culturale e sociale ispirata alla storia d'Italia e al tentativo nazionale di tracciare una terza via di autentica partecipazione che superi sia il modello socialista che quello capitalista ed alla luce delle positive esperienze contemporanee, quantunque limitate, di altri Stati europei (tra cui *in primis* la Francia, la Germania e la Spagna), che soltanto introducendo elementi di cogestione nel sistema produttivo si imboccherebbe la strada

giusta. Bisogna quindi intervenire positivamente sulle cause che danno origine al conflitto sociale, anzichè agire solo repressivamente quando il conflitto è diventato inevitabile.

Come si pensa di poter tutelare la libertà dei cittadini, dei lavoratori e quella delle associazioni se non si tiene in considerazione la Costituzione in tutta la sua gamma e principalmente l'articolo 46? Bisogna intervenire e dare attuazione ad un insieme inscindibile di norme costituzionali che regolano la realtà economica e sociale della nazione. Troppi articoli della Costituzione, anche se importantissimi, sono stati accantonati e messi nel dimenticatoio. Ora bisogna dare piena attuazione agli articoli 2, 3, 39, 40 e 46 e nessuno si trinceri dietro considerazioni di comodo sabotandone o cercando di sabotarne l'attuazione.

Ora che l'autoregolamentazione è fallita, non solo perchè non ha efficacia *erga omnes*, ci si ricorda che esiste l'articolo 40 e si afferma la necessità della regolamentazione per legge del diritto di sciopero. Ma l'attuazione dell'articolo 40 sul diritto di sciopero deve implicare contestualmente anche l'attuazione dell'articolo 39 sull'attività e la libertà sindacale.

Abbiamo provocatoriamente presentato in Commissione un nostro emendamento sul riconoscimento dei sindacati a norma dell'articolo 39 e la Commissione si è ribellata di fronte a questa nostra proposta. Vi è stata una pronta reazione del senatore Sirtori, il quale chiaramente ha detto che mai si accetterà o si potrà accettare il riconoscimento dei sindacati da parte dello Stato, che mai si accetterà che il sindacato sia riconosciuto con un timbro o con un'autorizzazione e che il sindacalismo deve essere libero nella sua organizzazione, facendo quasi capire che la norma dell'articolo 39 era stata in quel tempo influenzata dalla recente esperienza fascista. Noi sosteniamo che una norma, qualunque sia la sua ispirazione, fascista o no, quando è di rango costituzionale va rispettata ed attuata. È quindi palesemente pretestuosa la giustificazione del relatore circa la reiterata omissione del legislatore.

Tale mancata attuazione dell'articolo 39, che ha impedito una chiara ed efficace disciplina circa le organizzazioni e le attività sindacali, che ha permesso che a nome dei lavoratori spesso parlino e decidano oligarchie di mestieranti selezionati da apparati calcificati, è colpevole e non merita alcuna giustificazione.

È vano, onorevole relatore, richiamare una prassi ultradecennale che è illegale e si rivela infausta. Le leggi, onorevole senatore, onorevoli colleghi, soprattutto le leggi costituzionali, o si cambiano o si attuano. Invece in Italia il legislatore ha deciso di fare una cosa diversa, cioè di non cambiarle e non attuarle, bensì soltanto di ignorarle. Il relatore di ciò non soltanto dà risibili giustificazioni, ma addirittura se ne compiace.

In conclusione, noi del Movimento sociale italiano riteniamo che la conflittualità esasperata ed i suoi effetti perniciosi non siano altro che la punta di un *iceberg* che evidenzia un malessere molto, molto più profondo. È il sistema politico ed economico ad essere oggi ammalato gravemente. Soltanto cambiando profondamente le regole istituzionali può risolversi l'attuale stato di crisi.

In particolare, se il contratto di lavoro smettesse di essere, così come è oggi in buona sostanza, una vendita di energie fisiche ed intellettuali in cambio di biglietti di banca, ma divenisse, così come dovrebbe essere secondo l'idea di cui il Movimento sociale italiano è alfiere, un contratto di

associazione in cui il lavoratore partecipa alle scelte ed ai profitti dell'impresa, non avrebbe sicuramente alcun senso nè la conflittualità, nè lo sciopero.

Il Movimento sociale italiano (giacchè le forze di maggioranza ritengono di eludere le predette questioni di fondo e limitare l'esame al solo diritto di sciopero) evidenzia comunque che lo sciopero danneggia ogni settore dell'economia e che pertanto occorre che sia data piena attuazione all'articolo 40 della Costituzione. Il legislatore ordinario non può e non deve quindi limitarsi alla regolamentazione dello sciopero nei soli servizi essenziali. Infatti tale norma prevede un'esplicita riserva alla legge ordinaria per regolare l'esercizio del diritto di sciopero in tutta la sua estensione.

In Gran Bretagna il *Trade union act* del 1984 detta precise condizioni per ogni tipo di sciopero e prevede la responsabilità di chi sciopera illegittimamente verso chiunque ne riceva danno, il che risponde a criteri di coerenza giuridica e di logica politica. Lo sciopero in quanto tale in ogni settore arreca enormi danni all'economia nazionale che ricadono su tutta la collettività ed anche sui lavoratori. Noi pertanto riteniamo che sia necessaria una regolamentazione dello sciopero di carattere generale, che interessi tutti i settori della vita dello Stato, quantunque certamente occorre una specifica attenzione ed una peculiare disciplina per i servizi pubblici essenziali.

Il senatore Toth, che parla a nome della maggioranza e del Partito comunista (che ha votato in Commissione a favore del disegno di legge), nella sua relazione ha voluto artificiosamente trovare nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente la giustificazione per la regolamentazione dello sciopero soltanto nei servizi pubblici essenziali, arrivando erroneamente e pretestuosamente ad asserire che la soluzione del rinvio alla legge ordinaria significasse che il legislatore volesse o dovesse provvedere solo per i servizi pubblici essenziali.

Al contrario, senatore Toth, nel rinviare alla legge, l'articolo 40 non distingue affatto tra servizi pubblici e privati. Perciò, come insegna il vecchio brocardo latino: *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.*

Il fatto che gli emendamenti degli onorevoli Tupini e Rapelli, che volevano limitare con legge lo sciopero solo ai «servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva» siano stati respinti significa chiaramente che la stessa Assemblea costituente era dell'avviso che il potere-dovere dello Stato dovesse riguardare sia il settore pubblico che quello privato.

Il relatore, continuando nel suo vano tentativo di giustificare che il disegno di legge in esame riguarda soltanto i servizi pubblici e non il settore industriale, si avventura pure in discutibili digressioni storico-sociologiche.

Afferma il relatore che nel settore industriale vi sarebbe una grande «maturità» ed «una forte tradizione di solidarismo» che lega i lavoratori all'interesse dell'impresa cosicchè non v'è pericolo di danni irreparabili.

«Questi fattori di coesione solidaristica» mancherebbero invece nel pubblico impiego cosicchè il relatore può abbandonarsi ad una delle consuete filippiche contro «le spinte categoriali e corporative» del «sindacalismo cosiddetto autonomo», sebbene gli si debba riconoscere formalmente una certa eleganza che manca in altri rozzi sostenitori di tale tesi.

A parte l'erroneità nell'usare in senso spregiativo l'aggettivo «corporativo» quando (senza voler fare digressioni su come in altri sistemi sociali era inteso il cooperativismo), come insegna la dottrina sociale della chiesa, il corporativismo è espressione organica, articolata ed organizzata del

solidarismo, sarebbe davvero l'ora di smetterla di considerare il lavoratore privato in lotta un uomo cosciente, mentre per il lavoratore pubblico vige una presunzione radicata ed odiosa per cui egli sarebbe comunque uno sciagurato in preda a brame fameliche.

Sarebbe altresì l'ora di smetterla di elogiare le lotte e la libertà sindacale solo quando si attuano ad opera di lavoratori irregimentati nelle fila della CGIL, della CISL e della UIL, mentre chi si batte per i propri diritti tramite diverse organizzazioni di categoria è soltanto un egoista e, se pubblico dipendente, un egoista profittatore.

Il Movimento sociale italiano ha auspicato – e continua ad auspicare – che si giunga alla stesura di una legge di tale rilevanza soltanto al termine di un più approfondito ed articolato confronto con tutte le forze sindacali e sociali interessate, perchè non può non essere auspicato il massimo consenso dei soggetti interessati più direttamente a tale normativa.

A conclusione dei lavori in sede referente delle Commissioni 1ª e 11ª abbiamo infatti chiesto che il disegno di legge elaborato fosse inviato alle organizzazioni sindacali ed agli imprenditori che operano nel settore dei servizi pubblici (i quali avevano partecipato alle audizioni con le Commissioni riunite) per avere un loro parere. La risposta della maggioranza è stata negativa ed oggi ci si appresta ad approvare un disegno di legge che nasce senza il consenso delle parti sociali. Eppure una legge è tanto più forte e più valida se ha anche il consenso delle parti sociali, che è determinante per un'efficace tutela del bene pubblico.

Tale rifiuto è prova di debolezza ed è un gesto provocatorio che non doveva essere fatto, manifestando come questa legge sia più in funzione anti sindacati autonomi che tesa ad un'organica disciplina in materia.

Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale non condivide affatto la filosofia che ispira il disegno di legge, secondo la quale lo sciopero è in se stesso sempre e comunque un valore, mentre in verità lo sciopero evidenzia una situazione patologica delle relazioni industriali sulle quali occorrerebbe che lo Stato sapesse intervenire per il bene pubbblico.

È pertanto da biasimare profondamente che il relatore evochi l'immagine di tirannidi in agguato in maniera generica e pretestuosa e confondendo esperienze storiche ben diverse, ogni qualvolta si afferma la necessità di un'efficace e complessiva regolamentazione.

In realtà nocivo per la libertà non è soltanto un intervento unilaterale, autoritario e meramente repressivo dello Stato – che il Movimento sociale italiano-Destra nazionale ostacolerebbe con tutte le proprie forze – ma anche il favorire il *caos* e l'anarchia in cui ancor più facilmente fiorisce la mala pianta della tirannide.

Il Movimento sociale italiano-Destra nazionale è quindi ben lungi dal ritenere che il diritto di sciopero non vada pienamente tutelato quando sia teso al perseguimento di legittimi interessi, ma è ora di smetterla con l'enfasi di interessati agitatori che ritengono che ogni problema del lavoro si risolva astenendosi dal lavoro. In particolare il Movimento sociale italiano-Destra nazionale ritiene che il principio informatore della legge che ci accingiamo a varare non può non essere che quello affermato dalla sentenza Sandulli nel 1969 e riportato dallo stesso relatore.

Tale sentenza chiaramente precisa che «la libertà di sciopero, per rimanere nell'ambito corrispondente al suo oggetto di libertà di non fare, deve svolgersi in modo da non ledere altre libertà costituzionalmente garantite».

Da tale esatta formulazione discende che lo Stato non può rifiutarsi d'intervenire – e non solo nei servizi pubblici essenziali – a tutela del pubblico interesse.

Il diritto di sciopero è infatti riconosciuto dalla Costituzione, ma deve essere l'ultimo stadio, l'eccezione delle relazioni sindacali che si debbono sviluppare, se è possibile ed è possibile, senza il ricorso ad atti conflittuali.

Ecco perchè non ci stancheremo mai di ripetere che la regolamentazione per legge dell'esercizio di sciopero non può essere avulsa da norme che disciplinano il lavoro e la sua tutela in tutta la gamma delle sue manifestazioni.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame è pieno di tante incongruenze che troppo lunga sarebbe la completa elencazione. Si vuole assurdamente prevedere, ancora oggi, lo sciopero in difesa dell'ordine costituzionale, autorizzando così il solito giochetto degli scioperi politici per fini di solidarietà partitica e per manovre politiche in danno dello Stato e dei lavoratori. Ma ci si voleva addirittura dimenticare, nel disegno di legge, della vita che è tra i beni primari da proteggere. Si vuole caparbiamente limitare la legge ai servizi pubblici essenziali, ma si ritiene di elencarli pedissequamente e limitatamente mentre noi pretendiamo che vengano considerati essenziali anche quelli che saranno riconosciuti in avvenire tali dal Presidente del Consiglio o dal prefetto, secondo la loro competenza.

Per circa trent'anni i sindacati classisti hanno imperversato con scioperi selvaggi sia nel pubblico che nel privato e con scioperi politici che avevano ad oggetto fatti politici che erano lontani migliaia di chilometri dall'Italia e dai suoi interessi (vedi Vietnam, Cuba, Sudafrica ed altri).

Per circa trent'anni si è lasciata mano libera a questi sindacati classisti senza che la classe politica, il Parlamento ed il Governo intervenissero per regolamentare il diritto di sciopero.

Ora che i lavoratori si sono affrancati dalla triplice e sindacati autonomi si sono costituiti spontaneamente attorno a veri interessi del mondo del lavoro, si interviene con la regolamentazione del diritto di sciopero. Questa legge sembra contro i sindacati autonomi e contro i COBAS; si concede così una giustificazione alla contestazione ed alla disobbedienza civile.

A nome del Movimento sociale italiano rivolgo quindi l'appello a tutto il Senato per un dibattito sereno ed approfondito, affinchè sia impedito il varo di una legge mostruosa in una materia così delicata e affinchè, tramite una radicale modifica dell'impianto legislativo, si pervenga a quell'idonea e complessiva regolamentazione del diritto di sciopero che il costituente aveva previsto e che il popolo – nel cui nome legiferiamo – da troppo tempo attende. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassino. Ne ha facoltà.

FASSINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non si può di certo non concordare sul fatto che la mancata attuazione dell'articolo 40 della Costituzione (strettamente collegato all'articolo 39, relativo alla regolamentazione delle organizzazioni sindacali) abbia comportato di recente il manifestarsi di situazioni deprecabili, di gravi disagi da parte dei cittadini, con una grave compressione dei diritti costituzionalmente garantiti. I senatori liberali quindi prendono atto con soddisfazione del fatto

che si stia finalmente passando dalle parole ai fatti su di un problema che si trascina da anni e per la cui soluzione il Partito liberale ha avanzato ormai da divese legislature proposte precise e concrete. Ci conforta pertanto la sensibilità finalmente maturata, non soltanto da parte del Governo, bensì anche da parte delle altre forze politiche.

Del resto, onorevole Presidente, si sono verificati fatti che rendono credo ormai indifferibile un organico provvedimento in materia di organizzazione del lavoro e di astensione dalle prestazioni lavorative per finalità rivendicative; e si avvicinano anche importanti scadenze a livello comunitario che sono a tutti ben note. Bisogna infatti prendere atto che l'insorgere di organizzazioni sindacali minoritarie ha cancellato la certezza degli accordi definiti dalle maggiori organizzazioni, dando così vita a forme di lotta sindacale aspre che hanno inciso negativamente sui servizi pubblici essenziali. Ed è anche e proprio per queste ragioni che alcuni prodotti hanno forse perso competitività, e ciò ha certamente contribuito all'attuale crescente *deficit* della bilancia commerciale italiana.

Si sta avvicinando, colleghi senatori, a grandi passi – lo abbiamo detto in tanti – il 1992, appuntamento fondamentale ai fini del processo di integrazione dei mercati dei paesi comunitari, in vista del quale l'Italia deve assolutamente operare un salto di qualità nell'organizzazione del lavoro e della produzione.

Addirittura, già nella III legislatura i liberali presentarono un progetto di legge in materia che non incontrò fortuna in Parlamento, pur avendo ottenuto un parere favorevole da parte del CNEL. Il problema dell'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione venne riproposto con una iniziativa legislativa in concomitanza con l'approvazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (lo Statuto dei lavoratori), mentre la proposta di legge liberale più recente risale al novembre dello scorso anno.

Peraltro, il provvedimento che abbiamo oggi all'esame di questa Assemblea non presenta significative differenze rispetto alla parte della nostra ultima proposta che regola il diritto di sciopero e la precettazione d'emergenza. L'obiettivo, che ci sembra comune, è quello di combinare il momento legislativo con il momento dell'autoregolamentazione sindacale, espressione di un'autonomia cui va comunque riconosciuto grande valore. Altri punti di connessione riguardano la disciplina dei poteri di precettazione dell'autorità, la puntuale individuazione dell'ambito operativo di tale disciplina, nonchè le sanzioni per l'inosservanza dell'ordinanza prefettizia. Ci sembra corretta – e lo sottolineo – l'individuazione inoltre dei servizi da ritenersi essenziali nell'interesse della collettività, giustamente precisati in sede di Commissione rispetto alla previsione iniziale eccessivamente ristretta.

Per il resto, ci sembra che la proposta in esame garantisca nella giusta misura la tutela dei cittadini utenti dei servizi di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione, senza – e questo è importante – mortificare l'autonomia sindacale del settore con l'imposizione di limiti eccessivi al diritto di sciopero. Opportuna (ma è legittima costituzionalmente?) appare in questo senso la norma che, a fronte del potere del prefetto di emanare un'ordinanza diretta ad imporre le necessarie misure per assicurare i servizi essenziali, prevede la possibilità della sua impugnazione da parte delle associazioni sindacali davanti al giudice. Importante infine ci sembra anche la responsabilizzazione dei datori di lavoro che hanno l'obbligo di dare

pubblicità adeguata dell'interruzione o della riduzione del servizio, garantendo quindi la corretta informazione della utenza.

Si tratta insomma di un progetto di legge che i liberali apprezzano perchè finalmente – ripeto – dà almeno una risposta alle loro numerose iniziative legislative in proposito, introducendo una regolamentazione del diritto di sciopero volta a garantire l'esercizio dei pubblici servizi essenziali facendo salvi, negli altri settori, i codici di autoregolamentazione sindacale.

Non possiamo, tuttavia, non rilevare con rammarico che si sta forse perdendo un'occasione per dare finalmente soluzione ad un connesso e annoso problema che riguarda l'articolo 39 della Costituzione. È tempo infatti che anche questa norma, colleghi senatori, insieme all'articolo 40 della Costituzione, trovi attuazione consentendo la registrazione dei sindacati in costanza del requisito dell'ordinamento interno a base democratica sancito dallo statuto dell'organizzazione sindacale. Riteniamo, inoltre, che vada garantito anche il requisito di un numero minimo di appartenenti all'associazione in quanto ciò è prova dell'effettiva consistenza dell'associazione stessa; tale requisito, già di per se stesso garanzia di rappresentatività, assume ancor maggiore rilevanza alla luce dell'attuale proliferare di organizzazioni sindacali minori, spesso di carattere estremistico.

In questo senso muove la nostra recente proposta legislativa presentata alla Camera con la quale viene, altresì, indicata un'organica disciplina dei contratti collettivi di lavoro, regolamentando il procedimento di formazione e di efficacia del contratto collettivo stipulato tra le associazioni sindacali collegate, unitariamente, in rappresentanza, ai fini della sua applicabilità anche ai non soci.

Con queste premesse pensiamo che il provvedimento in esame possa essere considerato soprattutto come un primo e importante passo per un'organica disciplina in materia. Certo i liberali continueranno ad adoperarsi per la piena attuazione di entrambi gli articoli della Costituzione che sanciscono la libertà dell'organizzazione sindacale e del diritto di sciopero nell'ambito delle leggi dello Stato. Vorrei fosse ben chiaro, onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, che l'assenso a una legge che disciplina la realtà sindacale del diritto di sciopero non è già un attacco alla libertà di qualcuno, ma è piuttosto una tutela della libertà del cittadino utente. È anche e soprattutto un atto di onestà intellettuale e civile verso alcuni precetti costituzionali liberamente voluti e liberamente votati che sarebbe impossibile continuare ad ignorare. Non c'è di certo pregiudizio nei confronti dei lavoratori e delle loro organizzazioni rappresentative: c'è semmai l'esigenza di una società più ordinata e più prevedibile, da tutti invocata.

Dicevo prima che il 1992 è vicino. Il grado di integrazione della società e dell'economia europea dovrà aumentare e ci sarà sempre meno spazio per inefficienze, improvvisazioni, per servizi privati e pubblici scadenti o imprevedibili; il grado di benessere e di sviluppo dipenderà anche e soprattutto da una corretta logica nei rapporti economici e sociali. Ecco perchè abbiamo bisogno di certezza anche in campo sindacale, ecco perchè abbiamo bisogno di norme giuridiche esatte e definite: per dare a noi stessi e ai nostri futuri «*partners*» europei quella certezza che ognuno esige nei rapporti tra privati o nei rapporti di diritto pubblico ma che altri sembrano restii ad accettare nei rapporti sindacali. Ecco perchè, infine, i liberali sono favorevoli a ogni disegno di legge che porti ordine, certezza dei diritti e

insieme tutela del cittadino, non solo per riaffermare ancora una volta il principio per noi irrinunciabile dello Stato di diritto, ma anche per entrare con qualche certezza in più in quella grande realtà sovranazionale che sta delineandosi a livello europeo e che ci lancia quasi un guanto di sfida nel campo delle relazioni industriali, del diritto sindacale, della tecnica delle relazioni civili ed economiche.

Onorevoli colleghi, credo che non possiamo non raccogliere questa sfida e decidere di conseguenza, e quello di oggi penso possa rappresentare un primo passo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sartori. Ne ha facoltà.

SARTORI. Onorevole Presidente, signor Ministro del lavoro, onorevoli colleghi, senza enfasi, ma con sicura consapevolezza dobbiamo riconoscere che questo dibattito riguarda una legge tra le più importanti della storia repubblicana; se le norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero verranno rapidamente approvate, come la Democrazia cristiana auspica, questo nostro paese si sarà dotato di possibilità, di opportunità, di strumenti risolutivi in una materia di estremo rilievo e di grande delicatezza.

Ciò accadrebbe a conclusione di un quarantennale dibattito, di un quarantennale periodo di tentativi, di volta in volta incerti, di volta in volta contrastanti, insufficienti, autoritativi, inefficaci e comunque, di fatto, sempre falliti, perchè fuori sintonia rispetto alle dinamiche politiche come a quelle economiche e sociali.

Questa mancanza di sintonia appare per molti aspetti oggi largamente superata: lo testimoniano, da un lato, i fattori di coesione politica, che hanno permesso la presentazione in quest'Aula di un testo unificato al quale hanno concorso forze diverse per cultura, per tradizione, per storia, per sensibilità, con scelte molto spesso anche sofferte che hanno comunque prodotto, dai quattro disegni di legge originari, un testo dotato di propria peculiare novità e originalità.

Lo testimonia inoltre, cari colleghi, il continuo, attento flusso di opinioni, memorie, osservazioni, audizioni con i quali al Parlamento è stato fornito, dalle forze economiche e sociali e, specialmente, dalla rappresentanza del movimento sindacale dei lavoratori, un contributo essenziale.

Un nervo scoperto, un'area di storica, acuta sensibilità nei rapporti tra istituzioni e società sembra così trovare, cari colleghi, composizione consensuale, sintesi, direi, ordinata, espressione anche di responsabilità inedite, singolarmente ampie e volte soprattutto al bene comune. Tutto questo, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, costituisce un patrimonio politico da riconoscere, da valorizzare e da non sciupare; lo è per il mio partito e lo è - mi si consenta - soprattutto per l'intero paese.

Negli ultimi quarant'anni si può dire che un filo conduttore di ispirazione democratica e pluralista abbia in effetti legato tutti gli interventi normativi in materia sindacale; questo filo conduttore può essere individuato nella ricerca costante di un equilibrio tra tutela, emancipazione, protagonismo del lavoro e tutela e protezione di altri diritti costituzionalmente garantiti, interessi generali economici, sociali, politici della collettività: in sostanza, e per quel che ci riguarda, nella considerazione del diritto di sciopero come libertà essenziale del sistema democratico e nella contestuale

considerazione di libertà e bisogni altrettanto essenziali e altrettanto costituzionalmente protetti dei cittadini.

La coscienza che lo Stato è custode e promotore del bene comune e che è dovere della politica quello di salvaguardare le prerogative di tutti i cittadini secondo le regole dello Stato di diritto, la coscienza che il sentimento dell'interdipendenza e i fattori di coesione sociale superano obiettivamente i confini stabiliti da vincoli di solidarietà sulla base di interessi elementari o - come opportunamente viene sottolineato nella relazione al testo del provvedimento - il fatto che le «sospensioni incontrollate delle prestazioni in settori, come l'ospedaliero, lo scolastico, quello dei trasporti non riguardano più soltanto la salvaguardia della democraticità di un ordinamento, nel quale proprio i più deboli hanno diritto a quelle prestazioni che altrimenti vengono loro precluse, ma riguardano, cari colleghi, gli stessi livelli di civiltà della vita di un popolo»: tutto questo appartiene alla storia e alla cultura del mio partito, che affonda le sue radici in visioni nobili ed elevate della vita personale e sociale, rende testimonianza di lunghe stagioni al massimo livello di responsabilità e di governo del paese. Ma contemporaneamente, e correttamente, non abbiamo inteso e non vogliamo in alcun modo intaccare il ruolo autonomo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, il rilievo fondamentale della loro sfera autonoma di azione in una società democratica e pluralista. Tale rispetto, anzi, tale messa in valore dei compiti del sindacalismo, nel quadro di un più ampio riconoscimento delle soggettività che esprime l'articolata dinamica sociale, va ancor più ampliata se si considera l'atteggiamento, i comportamenti e il contributo delle grandi organizzazioni confederali.

Infatti, se le informazioni in nostro possesso sono complete, il nostro è l'unico movimento sindacale del mondo libero e democratico che, grazie anche all'importante apporto di esperti, abbia concretamente orientato il lavoro dei legislatori con proposte altamente responsabili e di elevato livello tecnico. Vorrei che questo fosse sottolineato nel paese, perchè il grado di responsabilità e di serietà con il quale le grandi confederazioni hanno concorso a dare una risposta ai problemi che il paese ha sul tappeto non può essere da alcuno ignorato.

Si è cercato di delineare una normativa efficace nel difficile sforzo di contemperare l'esercizio di due diritti soggettivi di rilevanza costituzionale (il diritto di sciopero da parte del cittadino lavoratore e il diritto, da parte del cittadino-utente, di vedersi comunque garantita una soglia minima di servizi essenziali). Abbiamo raggiunto, onorevoli colleghi, una soluzione estremamente equilibrata, sofferta - se volete - nell'ambito dei Gruppi e nelle Commissioni lavoro ed affari costituzionali. La mediazione - nel senso più nobile del termine - pare anche alle organizzazioni dei lavoratori - voglio dirlo al senatore Pontone, anche se non è presente in Aula - più che rispettosa delle proposte di merito da esse stesse avanzate.

Ma l'equilibrio e la mediazione appartengono a determinazioni reversibili e paiono assai delicate. Poggiano su previsioni normative, combinate e condivise, che utilizzano come proprio materiale l'autoregolamentazione, le regole pattizie, la disciplina legislativa. Non è possibile nè opportuno - riteniamo - squilibrare e scardinare questo insieme nei modi con cui esso è costruito o modificare il peso della tutela sull'uno o sull'altro dei due richiamati diritti, creando di conseguenza pericolose alternative tra libertà sindacale e interesse generale della collettività. Ci sembra evidente che simili

alternative sono inutili e dannose, giacchè predestinate a coinvolgere in artificiosi e ben noti capi di accusa quei medesimi soggetti che invece hanno largamente apprezzato e coadiuvato gli sforzi del Parlamento.

Il senso delle mie affermazioni, colleghi senatori, è che intendiamo valorizzare il merito ed i contenuti del testo qui in discussione, ma ci esprimiamo in questo modo anche perchè avvertiamo qua e là qualche insoddisfazione; avvertiamo tentazioni perfezionistiche e – perchè no? – anche ostruzionistiche, proposte emendative ovviamente legittime e doverose, ma pericolosamente in grado – vorrei sottolinearlo – di scardinare e di compromettere l'equilibrio di una soluzione probabilmente non perfetta, ma che è ormai alle soglie di un capolinea davvero storico.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* SARTORI). Quanto al merito, signor Presidente, signor Ministro e onorevoli colleghi, il principio di una legge di controllo e guida dei comportamenti sociali, di un ordinamento non prevaricatore della vitalità e dell'autonomia sindacale e contrattuale, di una norma anche sussidiaria, agevolatrice (tutte le volte che ciò sia opportuno) dei processi di regolazione consensuale del conflitto, trova, ci pare, coerenti ed importanti applicazioni. Tuttavia all'eventuale non adeguatezza delle regole autodeterminate ai fini di garantire comunque un livello minimo di prestazioni essenziali o all'eventuale, e ahinoi, ben sperimentata loro non osservanza in specie da parte di lavoratori non sindacalizzati risponde l'estrema *ratio* della precettazione, riformata certo, ma anche rafforzata come efficace atto di imperio dopo l'opportuna sollecitazione alle parti a desistere dai comportamenti potenzialmente lesivi dei beni costituzionalmente protetti.

Va sottolineata inoltre la definizione, ampia, intelligente ed elastica, dei servizi pubblici essenziali. Una parte di queste definizioni – e cioè la produzione e la distribuzione di energie, risorse naturali e beni di prima necessità, nonchè la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, di cui all'articolo 1, comma *c*) – appare davvero suscettibile di ampia interpretazione e in grado di consentire l'estensione del concetto di essenzialità, ed evitare, così, le preoccupazioni, manifestate anche qui stamane, di coloro che vorrebbero norme più severe e più esigenti. Proprio negli obblighi, nelle garanzie, nelle sanzioni, nelle misure atte a rendere disponibili soglie minime di servizi, si realizza il criterio, il principio generale ispiratore di questo provvedimento che concilia la legge con l'autonomia contrattuale, alla quale ha fatto poc'anzi riferimento anche il collega del Partito liberale.

Dobbiamo, infine, considerare con interesse le norme che riguardano l'istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (articoli 11 e 12), nonchè quelle norme (articoli 5 e 6) che adeguano la normativa preesistente e, tra l'altro, estendono al pubblico impiego l'applicabilità dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, estensione che può anch'essa positivamente influire sull'insorgere dei conflitti.

Crediamo dunque, signor Presidente, signor Ministro del lavoro,

onorevoli colleghi, di dover esprimere un giudizio fondatamente favorevole al presente testo, nei suoi princìpi ispiratori come nella sua struttura e nella sua articolazione complessiva. È un testo - ripeto - equilibrato. A chi preannuncia emendamenti perchè ritiene - come è stato pubblicamente dichiarato qua e là - che si tratta di un «involucro vuoto» o di «acqua tiepida», cioè di norme inefficaci e poco rigorose, dobbiamo doverosamente chiedere di considerare bene gli effetti pratici e politici di tale loro determinazione.

Certo, è un testo che si può emendare in più punti e ci mancherebbe altro che proprio noi ostacolassimo, sia pure indirettamente, l'esercizio delle prerogative parlamentari! Ma, cari colleghi - e lo dico con profonda convinzione - dobbiamo avvertire, intanto, che gli eventuali emendamenti dovranno essere tali da non pregiudicare e stravolgere la mediazione e l'equilibrio a cui poc'anzi ho fatto riferimento, cioè gli orientamenti portanti, la struttura complessiva di questo disegno di legge, sui quali hanno convenuto le Commissioni affari costituzionali e lavoro. Forzare la mano può voler dire compromettere e non concludere affatto un percorso invece largamente atteso.

La politica e, specialmente, in questo genere di provvedimenti, cari colleghi, la variabile «tempo» assumono - conveniamone - un'importanza discutibile e decisiva. Se poi si intendesse - come mi è parso di sentir dire dal senatore Pontone - questa legge come leva o strumento finalizzato in realtà ad affrontare, per via surrettizia, la questione della rappresentatività democratica dei sindacati, da certificare secondo antiche aspirazioni di sistemazione giuridica del movimento sindacale, allora, cari colleghi, dovremmo di nuovo dialogare molto e molto a lungo. Riconfermo qui quanto ho detto a questo riguardo in sede di Commissione lavoro del Senato. Contro quelle antiche aspirazioni, oggi dal versante parlamentare, come ieri da quello sindacale, sentiamo di dover lottare. Qualora davvero si coltivassero simili disegni allora il confronto fra noi rischierà sicuramente di vanificare un obiettivo concordemente, faticosamente e lungamente perseguito.

Analogo risultato negativo si produrrebbe, in definitiva, qualora si intendesse cristallizzare con incaute formulazioni il rapporto tra ordinamento giuridico e sindacato, inteso come rapporto tra soggetti istituzionali e soggetti collettivi rappresentativi del mondo del lavoro. Questo rapporto non va ancorato alla fissità e all'immobilità. Al contrario, cari colleghi, questo rapporto va mantenuto al massimo livello possibile di flessibilità, per adattarlo all'evoluzione sociale ed economica del paese e per evitare di creare profonde distorsioni tra la realtà e la norma.

Questo è in conclusione ciò che auspica, primariamente, la nostra Carta costituzionale, considerata la prudenza e la delicatezza con cui è intervenuta in materia sindacale e di difesa promozione del lavoro.

Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, con simili, spero argomentate, motivazioni, specialmente attente alle dinamiche politiche, chiedo dunque una rapida approvazione del testo in discussione, un testo costruito con norme che, nella loro sostanza, onorano il nostro assetto pluralistico e democratico, nella giusta considerazione dei legittimi e troppo spesso offesi interessi di tanti nostri concittadini. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Vive congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guizzi. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, questa mattina con la discussione sulla pregiudiziale avanzata dal senatore Pollice si è sgombrato il terreno da una serie di problemi. E si sono già delineate tutte le questioni che affronteremo nel corso della discussione generale.

Non riprenderò quanto scrive mirabilmente il collega Toth nella relazione che accompagna il testo licenziato in Commissione; una relazione ricca di spunti problematici, di grande respiro culturale e caratterizzata da una forte tensione storica e ideale. Non la richiamerò puntualmente, e dirò soltanto che la premessa politica e costituzionale di questo testo riguarda il diritto di sciopero come libertà essenziale del sistema democratico che attiene al singolo come alla collettività. In questo senso, credo opportunamente, il collega Toth fa riferimento ai pericoli che si determinano nel momento in cui si viene a limitare e a impoverire, o addirittura a cancellare, il diritto di sciopero: ciò rappresenta un segnale inquietante per la democrazia da Weimar sino a noi. Il diritto di sciopero, dunque, come libertà essenziale, costituzionalmente protetta per il singolo, per le associazioni e in favore dell'intera collettività, che era, poi, la filosofia che animava il disegno di legge proposto da alcuni parlamentari del Partito socialista, il cui primo firmatario è il collega Giugni. Ciò è significativo per l'autorevolezza di studioso del senatore Giugni, convinto assertore della contrattazione e padre della legge n. 300, lo «Statuto dei diritti e dei doveri dei lavoratori» (parola, quest'ultima, che uno dei padri di questa Repubblica, Pietro Nenni, nella sua precisione a volte addirittura maniacale di grande giornalista sottolineava; parola, «doveri», che è scomparsa, non solo nel lessico, ma anche nella prassi).

L'ispirazione di fondo è quella della libertà del diritto di sciopero come libertà essenziale del sistema democratico che incontra però un limite, non può non incontrarlo, poichè esso non deve compromettere interessi generali, costituzionalmente garantiti e ritenuti prevalenti. È quanto la Corte costituzionale ha sancito con una serie di pronunce, a partire dal 1962, con quella decisione di particolare importanza che è la sentenza n. 31 del 1969. A me piace però ricordare soprattutto la sentenza n. 125 del 1980: era allora Presidente della Corte un parlamentare che fece parte della Commissione dei 75, Leonetto Amadei, e fu estensore di quella sentenza un grande giurista, un ex parlamentare del Partito comunista italiano, un intellettuale immaturamente scomparso, Alberto Malagugini. In tale sentenza si afferma che «non può contestarsi la legittimità di misure che, senza in nulla coartare la libertà del lavoratore il quale abbia inteso scioperare, tendano a contenere gli effetti dannosi dello sciopero stesso, specie ove ricadano su servizi pubblici essenziali». Questo è stato un punto insistente della Corte costituzionale dal 1962 in poi, o se si vuole una costante nell'affermazione del diritto di sciopero per i lavoratori, quali che siano, dell'impiego pubblico o privato, ma con l'individuazione di precisi limiti.

Oggi approda in Aula questa legge, da più parti richiesta, e sommessamente anche da me. Ciascuno è, qui, portatore della propria storia intellettuale, della propria vicenda professionale e di vita, e, così, dirò che come uomo di studi abituato a riflettere sulle vicende istituzionali di questi anni mi sono spesso interrogato su quella che forse non è una lacuna (come giustamente osserva il relatore Toth) del legislatore in tutti questi anni, cioè la mancata attuazione del precetto costituzionale che raccomandava una legge regolatrice del diritto di sciopero.

Oggi abbiamo finalmente questa legge, della quale vorrei sottolineare alcuni aspetti inerenti il pubblico impiego, la precettazione e la registrazione degli accordi da parte della Corte dei conti. Sono aspetti importanti che sottendono una serie di garanzie, innovando profondamente.

Sono note le discussioni sulla liceità dello sciopero nel pubblico impiego che si svolsero nella dottrina giuspubblicistica soprattutto tra gli anni '50 e gli anni '60. Quelle discussioni rappresentano un ricordo storico, poichè non appaiono fondati gli argomenti tratti dagli articoli 97, 98 e 54 della Costituzione, secondo cui, essendo i pubblici dipendenti investiti di una pubblica funzione o addetti a un pubblico servizio, lo sciopero finirebbe con l'incidere sulla regolarità della funzione pubblica e sullo svolgimento del pubblico servizio. Chi non ricorda (sarebbe un lungo capitolo da aprire) un memorabile discorso di Saragat nel febbraio del 1967, a Palazzo dei Marescialli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio superiore della magistratura, con il quale, con la veemenza dei toni e con la sua passione civile, ma anche con una certa riduttività di impostazione, egli considerava illegittimo lo sciopero dei magistrati?

Tanta acqua è scorsa sotto i ponti: è un ricordo storico, fra gli studiosi, l'aver considerato non legittimo lo sciopero dei dipendenti, mentre noi qui stiamo facendo i conti con tutto questo. Le vicende conclusesi con il contratto posto in essere dai ministri Galloni e Pomicino sulla scuola ci ammoniscono su ciò che, quasi come una calamità naturale, avviene a certe scadenze da parte dei sindacati confederali e autonomi nella scuola. Tanta acqua è scorsa sotto i ponti sicchè - pochi, per vero, ma in passaggi delicati - si sono verificati alcuni scioperi della magistratura. Forse l'impostazione del presidente Saragat era riduttiva, ma sta di fatto che la magistratura, scioperando, verrebbe a trovarsi - è un argomento di forte valore - controparte di se stessa.

Quelle discussioni sono un ricordo storico - bisogna darne atto - perchè la Corte costituzionale ha fatto giustizia di quelle opinioni ed ha considerato legittimo lo sciopero, soprattutto dei pubblici dipendenti, «a condizione che esso non comprometta funzioni o servizi essenziali aventi carattere di preminente interesse generale». Tale affermazione era contenuta nella sentenza n. 31 del 1969. Fu auspicata una legge in quella occasione, anche dal nostro massimo teorico del pubblico impiego, Pietro Virga, «specie per quei dipendenti che sono addetti a funzioni che non ammettono soluzione di continuità» o, se vogliamo dirlo in forma più immediata, nei servizi pubblici essenziali, quei servizi che il disegno di legge in esame individua all'articolo 1, non volendo creare tuttavia un numero chiuso. È appunto ciò che stabilisce il disegno di legge all'articolo 7 con il quale si pone in essere anche una serie di meccanismi in ordine all'eventualità in cui si renda necessario il ricorso alla precettazione nei pubblici servizi. Qui si identifica l'intervento dell'autorità di Governo in una duplice fase: una prima che consiste nell'invito, rivolto alle parti, a desistere dai comportamenti che pongano in pericolo i beni costituzionalmente protetti ed una seconda che consiste, appunto, nell'emanazione dell'ordinanza di precettazione.

Rispetto alla normativa attuale, l'emanazione di tale provvedimento viene circondata da rigorose garanzie che ne rendono più agevole l'applicazione assicurando all'organo competente (si individuano anche due livelli di competenza: il Presidente del Consiglio per i conflitti di rilevanza nazionale e regionale, e l'autorità di governo locale, il prefetto, per i conflitti

a livello provinciale) un margine di legittimazione che lo pone al riparo dai rischi di uno sviamento o di un eccesso di potere. Quindi, si dà finalmente contenuto al precetto dell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e all'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Naturalmente, il disegno di legge in esame, nel momento in cui offre una serie di garanzie, prevede anche il ricorso all'autorità giudiziaria, al pretore, il che credo sia una scelta rigorosa, poichè non è pensabile un ricorso alla giurisdizione amministrativa. Credo che in questa sede si debba dire con chiarezza, ed insieme con forza, che non accadrà nulla di straordinario, che la cautela con cui vengono indicati i servizi pubblici essenziali all'articolo 1, la prudenza con cui il Presidente del Consiglio e il prefetto opereranno prima di giungere all'ordinanza di precettazione, garantiscono che non si potranno verosimilmente verificare tanti, troppi ricorsi all'autorità giudiziaria; credo quindi si debba affermare con chiarezza, e con forza, che non accadrà nulla di straordinario e non vi sarà un sovraccarico di lavoro per i pretori.

È lungi da me, avendo vissuto un'esperienza fondamentale sul piano intellettuale, politico e istituzionale all'interno dell'organo di autogoverno, come componente laico, usare degli argomenti che potrebbero indurre a una facile ironia circa il carico di lavoro dei magistrati e circa il loro rendimento. È lungi da me usare siffatti argomenti. Voglio solo dire che nel momento in cui il Ministro guardasigilli ha presentato al Consiglio dei ministri, che lo ha approvato, un suo pacchetto di provvedimenti e si appresta a ridisegnare anche il ruolo e la dislocazione delle preture, con la pretura circondariale, ebbene credo che il ricorso al pretore faccia salvi i diritti, anche in funzione di quella che è la nuova disciplina del processo in pretura, specialmente in sede penale, che prevede specificamente il contributo e la funzione del pubblico ministero secondo il nuovo progetto del codice di rito che entrerà in vigore alle soglie del 1990.

Questa mattina, si possono fugare, io penso, le preoccupazioni che si paventano negli ambienti del Ministero di grazia e giustizia; ambienti che, talvolta, scoraggiano le novità e le riforme.

La verifica della legittimità del contratto da parte della Corte dei conti credo sia una scelta legislativa di notevole importanza per dare forza all'accordo e perchè si evitino gli inconvenienti che hanno portato al decreto-legge sulla nona qualifica funzionale, e, successivamente, alla presentazione di due disegni di legge.

La Corte dei conti sarà invitata ad esaminare la legittimità dell'accordo contrattuale e, una volta dato il suo parere sull'accordo stipulato tra i rappresentanti di categoria, i sindacati, e l'autorità di Governo, sarà chiamata successivamente a stabilire solo la conformità rispetto al proprio parere di legittimità. Ritengo questa una norma importante che va nella direzione giusta per quanto attiene al ruolo della Corte dei conti; alla quale Corte dei conti, prima o poi, si dovrà pensare organicamente, poichè non si può più andare avanti per segmenti di legislazione, come mostra, da ultimo, la legge sulla Presidenza del Consiglio che ne limita e rammoderna i poteri per quanto riguarda l'attività legislativa di Governo. Dovremo por mano ad una legge che riveda l'intero impianto, i poteri e le funzioni della Corte dei conti: per intanto l'articolo 16 di questo disegno di legge mi sembra vada nella direzione giusta. Non è accettabile ciò che è accaduto nel contratto per il cosiddetto nono livello, con la mancata registrazione, che - ripeto - ha

costretto il Governo ad emanare un decreto e, poi, due disegni di legge, entrambi approvati dal Senato.

Non è pensabile che si verifichino in futuro fatti del genere e questo articolo 16 fa sì che non si verifichino; esso razionalizza e dà forza ai contratti, alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori.

È un disegno di legge, quello in esame, del quale auspico una rapida approvazione, anche nell'altro ramo del Parlamento, perchè soddisfa le attese della gente, disciplinando i servizi essenziali nel rigoroso rispetto delle garanzie per le diverse parti sociali. È un disegno di legge che pone il nostro paese al passo con i tempi e non calpesta – come pensa il senatore Pollice – la Costituzione repubblicana, ma che dà finalmente, nella parte in cui andava realizzata, attuazione al disposto dell'articolo 40. (*Applausi dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lama. Ne ha facoltà.

LAMA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il nostro giudizio sul disegno di legge in discussione è sinteticamente il seguente.

Noi, come è già stato detto, non condividiamo le eccezioni di incostituzionalità che sono state sollevate dal senatore Pollice a questa proposta; riteniamo anzi che essa contenga alcune indicazioni e anche una finalità generale che ci paiono costituzionali e giuste.

In verità in parecchi punti questo disegno di legge riprende concetti che erano contenuti anche nello stesso disegno di legge presentato dal nostro partito.

Però, il provvedimento al nostro esame non è per noi ancora soddisfacente in punti anche importanti, sui quali abbiamo presentato ed illustreremo emendamenti ai quali attribuiamo un peso rilevante. Le nostre scelte ultime dipenderanno anche dall'esito che avranno tali emendamenti nel corso della discussione.

Per riferirmi soltanto ai primi due articoli, a nostro avviso vanno certamente meglio distinti due aspetti della legge: il primo riguarda i settori nei quali lo sciopero, sulla base delle autonome decisioni dei codici di autoregolamentazione sindacale, è sottoposto a particolari procedure; il secondo punto riguarda le prestazioni essenziali che vanno comunque garantite sotto forma di soglie minime, sia nei confronti di talune categorie di cittadini (malati, studenti sotto esame, abitanti delle isole e così via) sia in casi di emergenza pubblica (calamità, epidemie, catastrofi naturali, eccetera). Questa distinzione tra i servizi pubblici essenziali regolati dai codici e la garanzia di soglie minime per i diritti costituzionalmente protetti è a nostro giudizio ancora incerta e deve essere delimitata ed ulteriormente precisata.

Devo dire però subito che la proposta di legge nel testo attuale non solo non è liberticida, ma riconosce in sostanza a tutti i lavoratori che già oggi ne godono il diritto di sciopero.

Questa è la spiegazione della nostra posizione attuale. In realtà è legittimo rivolgerci una domanda: quali sono le ragioni di un mutamento, che pure esiste, nella nostra posizione dopo 40 anni? In effetti noi (in questo momento parlo non solo come senatore comunista, ma anche come sindacalista della CGIL) ci siamo battuti contro qualunque regolamentazione normativa dell'articolo 40 della Costituzione, relativo al diritto di sciopero.

Perchè oggi la nostra posizione è quella che ho appena esposto in modo

sintetico? Credo che una risposta plausibile richieda una riflessione sulla vicenda dell'articolo 40 della Costituzione e, più specificamente, sulla questione fondamentale del diritto di sciopero nel nostro paese. Quali erano le condizioni nel momento in cui questo articolo entrò nella Costituzione della Repubblica italiana nel 1948? Ricordo due episodi. Il primo è il congresso di Firenze della CGIL unitaria del giugno 1947. In quella sede, sulla questione dello sciopero politico ci fu una divisione tra i comunisti e i socialisti da una parte, che sostenevano la necessità di introdurre nello statuto confederale un articolo che legittimasse il diritto di sciopero politico a difesa della Costituzione e della democrazia italiana, e gli amici democristiani dall'altra, che votarono contro questo articolo dello statuto. L'articolo passò, in verità, ma fu quella la divisione politica più seria del congresso del 1947.

L'altro episodio che voglio ricordare è dell'anno dopo. Il 14 luglio 1948 ci fu lo sciopero - politico, naturalmente - per l'attentato a Togliatti; uno sciopero in verità scoppiato spontaneamente e poi legittimato da una decisione di maggioranza dell'esecutivo della CGIL. Fu il momento nel quale gli amici cattolici decisero di uscire dalla Confederazione del lavoro. Consumarono la rottura dell'unità sindacale con questa motivazione: si era fatto uno sciopero politico.

Non ho rievocato questi episodi per aprire delle polemiche che mi pare francamente non abbiano ragione d'essere oggi; l'ho fatto per ricordare quali erano le ragioni principali per le quali noi eravamo contrari ad una regolamentazione qualsiasi del diritto di sciopero in base all'articolo 40 della Costituzione. Allora il diritto di sciopero di cui si parlava non era quello di cui stiamo discutendo adesso, era altra cosa: era il diritto dello sciopero politico e - aggiungo - il diritto dello sciopero generale.

Quante polemiche vi sono state in Italia intorno alla questione dello sciopero generale, sul diritto di farlo o di non farlo perchè esso non ha come obiettivo immediato un rinnovo contrattuale e non è condizione immediata del miglioramento del salario o del contratto dei lavoratori (chi la pensava così riteneva la proclamazione di uno sciopero generale fuori dal diritto stabilito dall'articolo 40 della Costituzione)!

Da allora quanti scioperi politici abbiamo fatto! Basti pensare a tutti quelli contro gli assassinii di vari uomini politici, di poliziotti, di magistrati, di dirigenti sindacali, di dirigenti di impresa durante gli anni del terrorismo: tutti scioperi politici e tutti pacificamente ed unitariamente proclamati ed effettuati. E quanti scioperi generali abbiamo fatto! Ma li stiamo facendo anche adesso, li stanno facendo i lavoratori. Pensiamo agli scioperi in corso in tante regioni sulla questione del fisco. Non sono scioperi generali questi? Certo che lo sono; hanno la loro motivazione nella politica economica del Governo e tuttavia sono scioperi generali. Si parla pure - anche se non so se si farà poichè si tratta di materia appartenente alle Confederazioni e ai sindacati - di uno sciopero generale nazionale su tale questione. Si faccia o meno, si tratterà sempre di una decisione sull'opportunità, mai di una decisione sulla legittimità di uno sciopero generale, mentre la questione allora era ben diversa.

Ho voluto ricordare questi precedenti per sottolineare da dove veniamo. Tenete presente che lo sciopero tradizionale, quello storico, quello dell'articolo 40 è lo sciopero dei lavoratori dei campi e dell'industria. È nato così perchè il diritto di sciopero in Italia è stato conquistato dai lavoratori

della terra e dai lavoratori dell'industria. Questa è la verità. Non lo hanno conquistato solo per sè, questo è vero, e andremo poi a trattare l'aspetto dei rapporti all'interno delle diverse categorie dei lavoratori, ma non c'è dubbio che la conquista di tale diritto in Italia è stata opera dei lavoratori della terra e dell'industria, prima come libertà e poi come diritto riconosciuto nella Costituzione repubblicana. In altri paesi si è trattato essenzialmente di una conquista dei lavoratori dell'industria e basta, ma in Italia hanno partecipato anche i lavoratori della terra.

Gli scioperi avevano un chiaro bersaglio: i padroni. Così li abbiamo sempre chiamati, così li hanno chiamati i nostri padri che hanno creato le leghe e i sindacati. Mi riferisco ai padri rossi e ai padri bianchi: anche i padri bianchi li chiamavano padroni. Ripeto, il bersaglio era bene individuato, l'obiettivo dello sciopero era recar danno a lor signori, non era altro. Accadeva spesso purtroppo che in questo scontro tra due parti molto ben delineate si mescolassero forze dell'ordine a sostegno di una delle due, generalmente dei padroni. Ripeto, continuo a parlare di storia perchè sono convinto che anche la posizione da prendere in ordine a questa legge oggi all'esame dell'Assemblea trarrà qualche vantaggio da un recupero di memoria circa l'evoluzione ed i passaggi attraverso i quali i lavoratori italiani si sono conquistati il diritto di sciopero.

Oggi la società non è più quella di allora. Questa è una novità innegabile. È vero che i servizi pubblici esistevano anche 40 anni fa, ma chi potrebbe sostenere oggi che i servizi pubblici 40 anni fa avevano sulla vita degli italiani la stessa incidenza, le stesse conseguenze di vario ordine che hanno oggi? Certamente nessuno lo può sostenere.

La società oggi è assai più organizzata. La nostra è una società che si muove; 40 anni fa la società italiana si muoveva molto meno. Quella di oggi è una società che vuole le informazioni in tempo reale; allora queste informazioni erano rinviate, erano un fatto che dipendeva da servizi che avevano un altro tipo di tempestività nella comunicazione delle notizie e dei fatti, eccetera.

Non vi è dubbio che una società terziarizzata - come si suol dire - è costituita da meccanismi assai più delicati di quanto non lo fosse una società fondamentalmente agricola o agroindustriale, come era 40 anni fa quella italiana.

Una simile situazione, nuova da questo punto di vista, fa sì che spesso gli scioperi in questi servizi non colpiscano solo o tanto aziende pubbliche o private che gestiscono servizi pubblici o lo Stato nel caso in cui li gestisca in proprio, ma colpiscano molto, molto duramente gli utenti. Questo aspetto degli scioperi nei servizi - lo ripeto - non è nuovo, ma assume nella presente fase storico-sociale un grande peso e in determinati periodi (questo che stiamo vivendo è probabilmente uno di quelli) un peso prevalente.

Ecco le ragioni della nostra posizione pregiudizialmente non avversa, anzi favorevole a misure di legge che naturalmente devono essere giuste e accettabili. Tali misure di legge da una parte non mettono in discussione quello che era invece in discussione - lo ripeto ancora una volta - nel momento in cui si diede vita all'articolo 40 (mi riferisco allo sciopero politico, allo sciopero generale, eccetera); dall'altra parte si cerca di limitare al massimo possibile i sacrifici degli utenti.

Voglio dire subito che è ben chiaro che la causa principale dei disservizi, anche di quelli che stiamo constatando adesso, non si può attribuire ai

lavoratori e neanche alle loro forme di lotta. Su tale questione dobbiamo procedere ad un chiarimento con il Governo, dobbiamo farlo almeno noi comunisti. Vi è una responsabilità primaria delle imprese e dei Governi che si sono succeduti alla direzione del paese in questi decenni. Tale responsabilità va denunciata senza infingimenti. Si tratta di settori bisognosi di riforme incisive, attese da molto tempo e mai realizzate.

Il malessere della scuola è sfociato in forme di lotta per molti versi criticabili, ed infatti le abbiamo criticate. Ma la principale causa della situazione insostenibile, oltre al trattamento inadeguato degli insegnanti, è la condizione della scuola di Stato, il mancato aggiornamento degli insegnanti, l'assenza di una motivazione professionale dipendente dal rapporto tra scuola e vita, eccetera. La soluzione puramente finanziaria che è stata data alla vertenza qualche settimana fa purtroppo lascia le cose come stanno da questo punto di vista e carica una bomba a scoppio ritardato che potrà davvero recare ulteriori danni e richiedere ulteriori sacrifici alla società italiana e al paese. Il settore ferroviario, nel quale pure si registrano forme di lotta discutibili, è caratterizzato da politiche governative del tutto indifferenti al costante deperimento del settore, impegnate a tagliare, come si dice, rami secchi anzichè a riequilibrare con gli investimenti e le opere necessarie il rapporto oggi esistente e del tutto squilibrato tra trasporti su gomma e trasporti su rotaia. In questo campo molte parole, tante promesse sono state fatte nel corso dei decenni, ma fatti pochi o nessuno.

Il settore dell'aviazione civile, nel quale si diffondono frequentemente situazioni caotiche, incontrollabili, vede oggi sollevata la cortina del silenzio sugli errori finora celati dalla polemica Prodi-Nordio. Ricordate, colleghi senatori, ricorda, signor Ministro del lavoro, la lotta che facemmo a metà degli anni Settanta per unificare il contratto dell'aviazione civile e per ridurre così cause del conflitto, in particolare negli aeroporti? Fummo sconfitti allora, ed era un periodo nel quale il movimento sindacale vinceva generalmente, ma su questo punto fummo sconfitti da Nordio e da molti uomini influenti di varie parti politiche e sociali. Oggi siamo in molti a rammaricarci della decisione di allora, perchè ne misuriamo le funeste conseguenze, a quel tempo in verità già largamente previste da molti di noi. E le lettere non arrivano, siano esse d'amore o meno; perchè, onorevole Presidente della Commissione lavoro, non ci sono soltanto le lettere d'amore che viaggiano per posta, nonostante io pensi che anche le lettere d'amore abbiano una loro notevole importanza nella vita delle persone...

GIUGNI. Oggi c'è la teleselezione.

LAMA. Sì, ma la teleselezione generalmente rende pubblici dei sentimenti che si vorrebbero mantenere privati. Non c'è solo questo; quando si parla di poste si parla anche di vaglia postali, di pensioni, di prestazioni sociali di questo livello e di questo contenuto. Che cosa dire dei servizi telefonici che sono oggi in Italia (in quest'Italia che si continua a vantare come il quarto o il quinto paese industriale) al livello di alcuni paesi, neanche fra i più moderni, del continente africano? Lo stesso si potrebbe dire per il servizio sanitario e per la giustizia.

Nelle polemiche dei vari Governi, nella totale o quasi indifferenza verso lo sviluppo e l'ammodernamento dei servizi indispensabili, sta dunque a nostro giudizio la ragione principale delle difficoltà attuali. In sostanza, cari

amici, signor Ministro, la difesa dei beni costituzionalmente protetti dei cittadini dovrebbe funzionare prima di tutto nei confronti del potere pubblico che questi beni troppo spesso invece purtroppo trascura o ignora. Ma, premessa questa indicazione di responsabilità, che non dovremmo smarrire per non ritrovarci a tratti sempre più frequenti in situazioni sindacalmente e socialmente insostenibili, per conseguenze e per ragioni estranee al provvedimento in discussione, voglio ribadire che il sindacato e le forze politiche democratiche hanno avvertito la necessità di garantire, per quanto possibile, quei diritti della persona che la Costituzione tutela. Di questa necessità il sindacato si è reso consapevole già forse una decina di anni fa, prima della fine degli anni Settanta, con l'apertura di un dibattito intorno a codici e norme di autoregolamentazione. Qualche anno più tardi – e in verità con qualche stento e non senza difficoltà e dibattiti interni al movimento sindacale e agli orientamenti di ogni singola confederazione – hanno cominciato ad emergere, promossi dalle confederazioni, i primi codici di autoregolamentazione nel settore dei trasporti, della sanità, dell'energia, come impegni precontrattuali, definiti unilateralmente dai sindacati.

La legge in esame parte da questi codici e non è dunque una legge liberticida. Occorrono – come dicevo prima – non soltanto emendamenti che riguardino i primi due articoli della proposta, ma sono necessarie anche alcune precisazioni intorno alla definizione della soglia minima di servizio da assicurare. Chi deve stabilire questa soglia minima? La contrattazione sindacale? Una deliberazione unilaterale delle imprese? Un terzo agente al di sopra delle parti? Personalmente preferisco la terza ipotesi e spero che tutti insieme troveremo la soluzione più idonea.

Un altro punto da risolvere riguarda la materia della precettazione: chi deve applicare le misure di precettazione a livello locale? Il prefetto o il commissario di Governo? Sapete che noi preferiamo il commissario di Governo. Occorrono modifiche rilevanti; le nostre, pur non numerose, sono incisive su una intelaiatura accettabile come base di partenza.

Desideriamo una legge buona e a tale scopo ci impegnamo in questa discussione. Non vogliamo che fallisca questa proposta, ma desideriamo che abbia il consenso dell'Assemblea, affinchè diventi la base per il futuro diritto positivo in questa materia certamente delicata. Allo scopo, è necessario che alcuni emendamenti ricevano l'accoglimento del Senato.

A proposito della questione delle politiche sindacali, non si può accettare che gli utenti siano presi come ostaggi da una parte forte del movimento. Vorrei aggiungere come, in effetti, l'uso che si fa del diritto di sciopero in determinati settori porta alla conclusione che spesso i poveri utenti finiscono per diventare oggetto di una sopraffazione, o almeno di quella che essi considerano tale. Questa è la motivazione del nostro consenso ad affrontare il problema del riconoscimento dei diritti costituzionalmente protetti, di questo bene costituzionalmente protetto dei cittadini.

Si è posta una questione sulla quale vorrei esprimere con molta chiarezza la mia opinione. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stabilire una preferenza a favore di determinate organizzazioni? Possiamo, in sede di elaborazione di una norma di legge, esprimere il giudizio che (questo è il mio pensiero personale, e non solo di oggi) il sindacalismo confederale è assolutamente preferibile, non solo per i lavoratori, ma per il paese, rispetto a determinati movimenti ed organizzazioni che si ispirano a princìpi che non sono quelli della solidarietà, ma della pura difesa di interessi professionali o

individuali e corporativi? Io faccio questa distinzione, ma non la può fare la legge! Io almeno sono assolutamente contrario a che la faccia; se c'è qualcuno che può indicare questo o quello articolo della proposta di legge come pericoloso sotto il profilo della neutralità del legislatore rispetto alle diverse forme e ai diversi modi di organizzare ed anche di esercitare la lotta sindacale, dico che sarò con lui, e credo che noi tutti saremo con lui, nell'impedire che ciò avvenga, non solo perchè questo potrebbe essere un modo per dare forza, anzichè indebolirli, a questi movimenti che noi consideriamo pericolosi (COBAS ed altri), ma perchè si tratta di una questione politica.

Il diritto di sciopero è un diritto talmente delicato che, se viene toccato da una sorta di privilegio da parte del potere e dell'autorità, si finisce per inquinare ciò che si vorrebbe proteggere. È questo il motivo per cui - ripeto - nel caso in cui ci fosse qualche punto della legge che può essere interpretato in modo da esprimere un sostegno, un favore, anche indiretti ed involontari, a quelle organizzazioni sindacali che sono vicine al mio cuore e che voglio sostenere con ogni azione politica, ma che non possono essere in alcun modo, per non essere loro stesse indebolite, privilegiate dal potere, credo che dovremmo modificarlo puramente e semplicemente ed assumere su questo punto una posizione di totale neutralità: neutralità giuridica, non certo neutralità politica alla quale evidentemente nessuno ci potrà mai costringere.

Il movimento confederale - perdonatemi ancora cinque minuti dedicati a questo tema - è nato e cresciuto sul princìpio della solidarietà. Questo princìpio fu comune fin dalle origini, ai bianchi ed ai rossi, i quali, bianchi e rossi, guerreggiarono tra loro su posizioni di principio che si presentavano antitetiche: il classismo dei rossi (riformisti, socialisti riformisti, dirigenti della confederazione anarcosindacalista) con una posizione ed una ideologia di classe rigorosamente espresse, ed invece una ideologia di intesa tra le classi espressa dalle leghe bianche. Basta ricordare la *Rerum Novarum* e i primi scritti dell'ideologia cattolica nel campo sindacale. Due posizioni quindi, classista l'una, collaborazionista l'altra, ma, sul terreno concreto dell'esercizio non solo del diritto di sciopero ma delle scelte rivendicative, delle scelte contrattuali, questo divario non c'era perchè l'una e l'altra di queste due fondamentali espressioni del mondo del lavoro organizzato si richiamavano fondamentalmente alla solidarietà interna, al sostegno dei più deboli da parte dei più forti ed a princìpi egualitari. Basta pensare al collocamento sindacale fatto in rapporto ai bisogni di ogni singolo lavoratore; basta pensare al modo in cui si assumevano le posizioni relative alla salvaguardia della vita e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. I forti aiutano i deboli, secondo questa impostazione, non li colpiscono. Allora da questo punto di vista c'è veramente un abisso tra l'una e l'altra concezione del sindacato; c'è qualcuno che sostiene che i COBAS sono parenti dei consigli dei delegati: ma con quali argomenti mai si può sostenere una tesi simile?

Da una parte l'individualismo, il corporativismo, l'associazionismo professionale o di mestiere che divide i lavoratori, un «fai da te» esercitato magari collettivamente; dall'altra parte, invece, tendenze all'egualitarismo se volete esagerato; ma i delegati e i consigli sono stati elementi di unione e di unità fra i lavoratori senza fare distinzioni fra di loro (altro che macchinisti, personale viaggiante, personale di stazione, personale di macchina e via

dicendo), tutti insieme uniti per lottare. I risultati si sono visti, amici carissimi, nel corso degli anni fintanto che questo cemento, questo collante forte ha tenuto. Nonostante questo, se la legge fosse tale da privilegiare normativamente i sindacati confederali, ripeto, dovremmo opporci con forza.

Credo che siano questi i motivi che militano a sostegno della nostra posizione in relazione alla proposta di legge. Intendiamoci bene, si tratta di un terreno ancora incolto, una materia per molti aspetti nuova e nessuno deve attendersi dei miracoli da questa proposta; non sarà una panacea, ma consentirà di risolvere situazioni angosciose, consentirà di essere preavvertiti come utenti su ciò che ci attende.

Occorre in sostanza, e siamo convinti di questo, addolcire un clima di rapporti crudeli e spesso selvaggi a danno degli utenti da parte di chi concepisce la propria difesa, che è legittima, intendiamoci bene, come un fine che giustifica ogni mezzo. Una società moderna non credo possa fondarsi su questa etica dell'interesse individuale o di gruppo esasperato in questo modo, dal momento che in una società moderna e democratica la mia libertà finisce dove cominciano i diritti degli altri.

Lo sciopero in settori delicati non potrà neppure in futuro svolgersi senza conseguenze negative anche per gli utenti; ma ridurre al minimo il sacrificio di vittime innocenti salvaguardando, ripeto, per tutti i lavoratori il diritto di sciopero è compito essenziale del potere pubblico in una società che fa della difesa dei diritti di libertà dell'uomo un proprio dovere istituzionale. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,05*).

DOTT. EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 137

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 8 luglio 1988 il Presidene della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1898. - «Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati» (1191) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 211-1350-1425-1468. - Deputati PIRO ed altri; RUBINACCI ed altri; AULETA ed altri; ALBERINI. - «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche» (1192) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 2944. - TARAMELLI ed altri. - «Modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» (937-B) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

In data 11 luglio 1988 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1937. - «Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo» (1195) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 1989. - Deputati BASSANINI ed altri. - «Ordinamento della professione di guida alpina» (1196) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 8 luglio 1988 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la funzione pubblica:

«Provvedimenti per incrementare l'efficienza della pubblica amministrazione» (1193).

In data 8 luglio 1988 è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

MALAGODI, FASSINO e CANDIOTO. - «Nuove norme in materia di assistenza psichiatrica» (1194).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

I senatori DI STEFANO, PULLI, DONATO, EVANGELISTI, PARISI, GENOVESE, SARTORI, GIAGU DEMARTINI, PINTO, LAURIA e COVIELLO hanno dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge: GIACOMETTI ed altri. - «Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza» (1029).

Disegni di legge, assegnazione

In data 11 luglio 1988 il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

«Norme sul ritardo nella prestazione del servizio militare di leva per gli studenti universitari» (1132), previ pareri della 1ª e della 7ª Commissione.

In data 7 luglio 1988 il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

MANCINO ed altri. - «Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità» (1018), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 8ª e della 9ª Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione OIL n. 160 sulle statistiche del lavoro, e relativa Raccomandazione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1985 nel corso della 71ª sessione della Conferenza generale dei Rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro» (1045), previo parere della 11ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta delle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa), sono stati deferiti in sede deliberante alle Commissioni stesse i

seguenti disegni di legge, già assegnati a dette Commissioni in sede referente:

«Istituzione del Consiglio della magistratura militare» (1048);

«Istituzione del Consiglio della magistratura militare» (748-B-*quater*).

Su richiesta della 12ª Commissione permanente (Igiene e Sanità) è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

MELOTTO. - «Nuove norme per l'ammissione ai corsi di abilitazione alle funzioni direttive istituiti presso le scuole professionali per infermieri» (175).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 8 luglio 1988, il senatore Manzini ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico» (1116).

Disegni di legge, approvazione da parte di commissioni permanenti

Nelle sedute del 7 luglio 1988 le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Proroga del termine per il funzionamento di taluni uffici distrettuali delle imposte dirette» (1175) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (1161) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri; Lucchesi ed altri*) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 8 luglio 1988, ha trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati del gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al mese di maggio 1988 ed ai primi cinque mesi del 1988.

Detta documentazione sarà inviata alla 6ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 7 luglio 1988, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

degli articoli 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'articolo 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile. Sentenza n. 764 del 22 giugno 1988 (*Doc.* VII, n. 86);

dell'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), nella parte in cui non prevede, per le vigilatrici d'infanzia munite di diploma rilasciato dalle scuole convitto di cui all'articolo 7 della legge 19 luglio 1940, n. 1098 (Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè dell'arte ausiliaria di puericultrice), la facoltà di riscatto del biennio corrispondente al relativo corso di studi, purchè il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Sentenza n. 765 del 22 giugno 1988 (*Doc.* VII, n. 87);

dell'articolo 39, primo comma, lettera c, e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento della professione di dottore commercialista), nella parte in cui non prevede che la sospensione di diritto abbia a cessare quando venga concessa la libertà provvisoria. Sentenza n. 766 del 22 giugno 1988 (*Doc.* VII, n. 88);

degli articoli 20 e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»), nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e parità linguistica. Sentenza numero 768 del 22 giugno 1988 (*Doc.* VII, n. 89);

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 7 luglio 1988, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 14, primo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 («Legge di riforma dell'edilizia abitativa»), nel testo modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10 («Snellimento procedure riforma edilizia abitativa»), nella parte in cui

prevede che l'opposizione alla stima dell'ufficio tecnico provinciale sia proposta «davanti alla Corte d'appello competente per territorio»; e dell'articolo 14 della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, nel testo modificato dall'articolo 8 della legge provinciale di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23 («Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, sulla riforma dell'edilizia abitativa ed all'ordinamento urbanistico provinciale»), nella parte in cui prevede la notificazione dell'espropriante dell'atto di opposizione alla stima; e – in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – ha dichiarato altresì l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, terzo comma, della legge regionale Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7 («Espropriazioni per causa di pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige»), nella parte in cui prevede la notificazione dell'atto di opposizione alla stima all'espropriante e all'espropriato. Sentenza n. 767 del 22 giugno 1988.

Detta sentenza sarà inviata alle Commissioni permanenti 1ª, 2ª e 8ª.